



“LE 3 REGOLE DELLA RAPPRESENTANZA” DOCUMENTO INTEGRALE

- [Abstract](#)
- [Le tre regole della rappresentanza](#)
- [Trattazione analitica](#)
- [Le tre regole - in evidenza](#)

(revisione del 25 aprile 2020)

“LE 3 REGOLE DELLA RAPPRESENTANZA”

- ABSTRACT DEI CAPITOLI -

Cap. 00: LE TRE REGOLE DELLA RAPPRESENTANZA

Rappresentano la proposta al Parlamento italiano di un “sistema di regole” che ha l’intento di: riavvicinare la politica alla gente, assicurando agli elettori la possibilità di eleggere i propri rappresentanti, di valutare il loro operato e di confermare o no il mandato alla ricandidatura, di rendere politicamente vantaggioso per gli eletti occuparsi della comunità che rappresentano, durante il loro mandato parlamentare, di rendere altrettanto vantaggioso per i partiti superare la tendenza a rimanere confinati nell’ambito poco più che regionale dei “collegi sicuri” e investire nell’ampliamento della loro presenza di medio periodo sull’intero territorio nazionale.

Cap. 01: CONFERIMENTO DEL MANDATO E I VINCOLI DI MANDATO IMPLICITI

Si mette in evidenza che, ad alcune condizioni di conferimento del mandato, corrisponda il rischio di vincoli impliciti di mandato a favore del candidato o a favore del partito, che impediscono al parlamentare di svolgere liberamente il mandato e di rappresentare adeguatamente la Nazione.

Si propone una chiave di riconoscimento e codifica delle condizioni di conferimento del mandato e si introduce la dicitura “patto di candidatura” a indicare la forma di vincolo di mandato che caratterizza il sistema elettorale vigente.

Cap. 02: PRIMA E SECONDA REPUBBLICA E I VINCOLI DI MANDATO IMPLICITI

Si argomenta che come nella Prima Repubblica sia prevalso il rischio del vincolo di mandato sotto forma di “voto di scambio” a favore di chi aveva il potere di condizionare il voto della comunità locale imponendo il suo rappresentante al partito, nella Seconda Repubblica, con rimbalzo diametrico, prevalga il rischio a favore del partito nella forma del citato “patto di candidatura” grazie al quale il partito ha il potere d’imporre i suoi rappresentanti alla comunità locale.

Si evidenzia che in entrambe le dette forme di vincolo di mandato agli elettori non è di fatto concesso di scegliere i propri rappresentanti.

Cap. 03: SECONDA REPUBBLICA - I PARTITI, IL VOTO E L'INSTABILITA' POLITICA ATTUALE

Si sostiene che il “patto di candidatura” abbia grande ruolo nell’instabilità politica. Esso implica il criterio “dentro o fuori” nella relazione tra parlamentare e partito, che obbliga il parlamentare disallineato rispetto alla linea della segreteria del suo partito, a cercare la segreteria di un altro partito pronta a ricandidarlo altrove.

Esso ha effetto anche sull’instabilità della compagine dei partiti e delle alleanze visto che il parlamentare disallineato che abbia un minimo seguito trova conveniente formare un nuovo partito, come di fatto avviene.

Tutto ciò si riverbera sull'instabilità del voto dei cittadini, che si astengono dal voto o cambiano anch'essi ripetutamente partito, alla sola ricerca estemporanea di risposte ai loro bisogni inascoltati. Spostamenti continui di consenso che, per la loro motivazione contingente, difficilmente possano essere considerati espressione di un vero orientamento politico.

Si osserva come il “patto di candidatura”, che sulla carta dovrebbe favorire i partiti, in prospettiva li danneggia quando la loro dinamica interna preelettorale sia occupata soprattutto a spartirsi i “collegi sicuri” e a imporre ai collegi elettorali candidati estranei agli stessi e che durante il mandato non saranno diligenti verso la comunità che rappresentano. Un modo per credere di poter vivere della rendita politica che ha l'effetto di dilapidare il patrimonio di consenso costituito in quei collegi.

Cap. 04: IL SENSO DEL VOTO, RAPPRESENTANZA E GOVERNABILITA'

Si osserva come spesso il voto smentisca, anche clamorosamente, l'intenzione di voto indicata dai sondaggi, come il voto sia l'unico vero atto di scelta politica degli elettori e come sia conveniente per la politica in generale cogliere l'occasione del voto per raccogliere il vero sentimento degli elettori.

Si fa notare come il “voto unidirezionale”, che esprime l'abbinamento rigido tra partito e candidato, risulti ormai anacronistico se si considera che, nel tempo, l'abbinamento tra i due è divenuto sempre più estemporaneo e come, in ogni caso, tale tipo di voto risulti incapace di raccogliere il senso compiuto del voto che l'elettore è in grado di esprimere.

Si sostiene che occorra adottare un “voto bidirezionale” che permetta all'elettore di esprimersi sul candidato, sul partito e sull'abbinamento proposto. Quanto emerge da un “voto bidirezionale” rappresenta un'indicazione politica articolata che serve non solo come riferimento per assegnare i seggi in Parlamento ad esito del voto stesso, assicurandone la rappresentatività, ma anche come mappatura del sentimento complessivo degli elettori, indispensabile ai partiti per rivedere, tra una tornata elettorale e l'altra, le strategie di rimodulazione della loro azione politica.

A questo scopo risulta determinante l'uso del voto disgiunto, in una delle sue varie forme.

Si sostiene che nel sistema elettorale la rappresentanza debba essere considerata prioritaria rispetto alla governabilità, sulla base della considerazione che le correzioni a favore della governabilità siano tutto sommato abbastanza facili da introdurre, sotto forma di “regola” di assegnazione dei seggi, una volta che il metodo di espressione del voto abbia permesso di cogliere il senso completo e articolato del voto stesso.

Si sostiene che è viceversa davvero arduo inferire a posteriori il senso del voto se il metodo col quale è stato raccolto quel voto è orientato prioritariamente alla governabilità.

Cap. 05 FORMULE ELETTORALI, RAPPRESENTANZA, GOVERNABILITÀ E ALTERNANZA

Si osserva che: ogni formula elettorale, maggioritaria, proporzionale o mista può combinare adeguatamente le caratteristiche di rappresentanza governabilità e alternanza con correttivi e prassi che correggono i difetti caratteristici della formula “pura”, si osserva inoltre che:

- le corrispondenze tradizionali tra formula elettorale e forma di stato, quali maggioritario/presidenzialismo o proporzionale/parlamentarismo, siano frutto della tradizione ma non siano prescrittive in linea di principio e di funzionamento;

- una buona legge valga di più se dura nel tempo, poiché l'elettore impara a capire le conseguenze del suo voto e impara a utilizzare i meccanismi specifici di quella legge secondo l'effetto politico che intende favorire;
- non valga in democrazia tentare di modificare ad ogni occasione le leggi elettorali per favorire la maggioranza che riesce a farle approvare, come è avvenuto in Italia.

Al riguardo s'insinua che alcuni insuccessi di quest'ultima pratica siano dovuti al fatto che l'elettore, non capendo i meccanismi della nuova legge ma percependone l'intento, abbia tendenza a punirlo.

Cap. 06: LE RELAZIONI TRA ELETTORI, CANDIDATI E PARTITI E LA RAPPRESENTANZA

Si assume che i capitoli precedenti autorizzino a occuparsi delle regole che assicurino la rappresentanza senza doversi pre-occupare da quale possibile legge elettorale esse debbano poi essere recepite.

Si afferma che la rappresentanza dipenda dalla qualità delle relazioni tra i tre attori in campo: gli elettori, i candidati/rappresentanti e i partiti, in particolare dalla qualità di ciascuna delle tre coppie di relazioni binarie: elettori/candidati, candidati/partiti, partiti/elettori, in ciascuna fase della rappresentanza politica: la candidatura, il mandato, la ricandidatura.

Si osserva che quando una delle tre relazioni prevale sulle altre la rappresentanza ne risulta falsata con modalità diverse ma con derive curiosamente simili. Tra queste le derive populiste caratterizzate da una relazione totalmente disintermediata tra rappresentante ed elettori, che si configura come relazione tra il capo e il suo popolo.

Si riconosce come la deriva populista sia fortemente favorita nel caso di uso politico sconsiderato della risorsa strategica e pervasiva rappresentata dal web e dai social media, i quali per loro natura spostano la comunicazione verso la propaganda e rendono la condizione di campagna elettorale permanente funzionale alla raccolta del consenso.

Nota generale sui Cap.li 07, 08. 09, 10 a seguire:

Vi si trattano specifici argomenti determinanti nella scelta di norme che favoriscano la rappresentanza, sottolineando che il criterio di scelta non è riferito a una qualche situazione ideale bensì è asservito allo scopo di trovare il percorso prospetticamente più breve per restituire la rappresentanza al Parlamento a partire da questo Parlamento.

Si è evitato di copiare norme di altri paesi come anche d'introdurre norme confliggenti con la nostra storia politica e legislativa.

Ogni scelta si rifà alla convinzione che una piena rappresentanza si possa realizzare quando il modo di scegliere i rappresentanti permetta a ciascuno dei suddetti attori della rappresentanza di esprimere senza impedimenti le proprie idealità e le proprie convenienze, coniugando libertà e responsabilità.

Ogni scelta si richiama a un clima di fiducia e di convergenza tra gli attori che va realizzato, partendo contro-intuitivamente dalla convinzione che la fiducia e l'attitudine alla convergenza siano lì pronte per essere usate allo scopo.

Cap. 07: VINCOLO TERRITORIALE, PLURICANDIDABILITÀ E RAPPRESENTANZA

Si sostiene che non serva introdurre un qualche vincolo territoriale di candidabilità e che la pluricandidabilità limitata a due collegi elettorali, possa essere un utile sostegno ai partiti per ampliare la loro presenza in tutto il territorio nazionale.

Infatti i partiti che intendessero farlo, potrebbero candidare un loro esponente di sicuro valore sia nel collegio che il partito vuole conquistare sia nel collegio nel quale quell'esponente/partito è tradizionalmente forte. Quell'esponente sarebbe motivato a farsi carico del progetto di diversificazione, non essendo esposto al rischio evidente di rimanere senza collegio, come potrebbe accadere se potesse essere candidato in un solo collegio e scegliesse di farlo in quello da conquistare.

Cap. 08: PREFERENZE, LISTE BLOCCATE E RAPPRESENTANZA

Si addebita la pessima fama delle preferenze per lo più al pessimo uso che ne è stato fatto durante la Prima Repubblica e si sostiene che le preferenze siano tuttora demonizzate strumentalmente per sostenere che concedere agli elettori il diritto di scegliere i propri candidati attraverso le preferenze sia peggio che riservare la scelta ai partiti attraverso le liste bloccate.

Si sostiene che le liste bloccate, essendo un voto unidirezionale, non siano adatte a raccogliere il pieno senso del voto che l'elettore è in grado di esprimere e che è necessario per comporre il profilo della rappresentanza parlamentare omologo all'espressione del voto stesso.

Si sostiene che la combinazione tra le liste bloccate e l'estesa pluricandidabilità, costituisca un "sistema politico" che ha avuto l'effetto ormai compiuto di falsare la rappresentanza e di ridurre all'insignificanza il ruolo politico del Parlamento, e cioè dell'istituzione centrale della democrazia rappresentativa.

Di conseguenza si sostiene che tale sistema sia inaccettabile in quanto nega l'intento stesso della Costituzione.

Cap. 09: L'USO POLITICO DEL WEB E DEI SOCIAL MEDIA

Si rileva che le nuove forme di informazione e comunicazione politica via web, che stanno profondamente e progressivamente modificando i comportamenti di tutti i diversi attori (cittadini, candidati, rappresentanti e politici) e sono destinate ad essere impiegate in modo sempre più esteso e intenso, si riflettono anche sulla rappresentanza, facendone emergere in questa fase gli aspetti più negativi. Lo sconsiderato uso politico del web e dei social media, in Italia come nel mondo, favorisce l'emergere di leader che riescono a raccogliere direttamente il consenso dei cittadini a proprio favore e a favore dei loro partiti che, grazie a ciò, riescono a egemonizzare.

Tale deriva porta ad esautorare gli stessi partiti nella relazione con gli elettori che ne sono il corpo istituzionale e a sostituire la relazione tra il partito e gli elettori con quella tra il leader del partito e gli elettori, che diventano il suo popolo.

A questa modalità di raccolta del consenso è funzionale che vi sia una sola voce, quella del leader, che la comunicazione sia propagandistica e occasionale, che questa faccia uso di affermazioni e slogan semplificanti e divisivi del tessuto sociale e che tenda a perpetuarsi in una condizione di campagna elettorale permanente.

Con l'ulteriore rischio per la sana politica che la comunicazione possa essere ingannevole e apparentemente priva di danno retroattivo per il leader che la monopolizza.

Si è ormai indotti a immaginare che il "Like" possa prefigurare il voto e che il voto possa essere invocato come forma di plebiscito o di referendum sul leader.

Si evidenzia la necessità che i partiti e le comunità trovino un raccordo adeguato tra il "reale locale" rappresentato dalla relazione dei rappresentanti con la comunità che li ha eletti e il "globale virtuale" rappresentato dai social media, altrettanto reale negli effetti.

Per dirla con una frase adottata dagli stessi architetti dell'uso del web "think globally, act locally".

Cap. 10: LA VERIFICA DEL MANDATO PARLAMENTARE

Si registra che in Italia è sempre difficile trovare il responsabile di un qualsivoglia accidente, che la responsabilità è sempre di un altro e che la politica è una delle espressioni più evidenti di questa caratteristica nazionale.

Si osserva che non esista mandato che non sia per sua natura soggetto a verifica, eppure di fatto in Italia non esiste la verifica del mandato di rappresentanza parlamentare. Infatti la verifica che si esercita esclusivamente col voto in occasione della ricandidatura, non è sul mandatario ovvero il parlamentare che ha completato il mandato bensì su una nuova lista bloccata dove il candidato potrebbe anche non comparire affatto, in quanto ad esempio è ricandidato altrove, ad esito delle pratiche di cui al Cap. 03.

In queste condizioni il parlamentare che ha libertà di azione senza doverne rispondere se non al partito, difficilmente potrà trovare la motivazione sufficiente a esercitare il mandato con l'impegno che occorre nei confronti dei rappresentati.

Si sostiene che questo sia una fondamentale ragione d'incuria nell'agire politico collegata alla tanto lamentata assenza di responsabilità, e che essa vada sanata trovando una regola che permetta e obblighi al contempo il parlamentare a rendere conto del mandato alla comunità che gliel'ha affidato.

Cap. 11: ISPIRAZIONE E CRITERI USATI PER FORMULARE LE 3 REGOLE DELLA RAPPRESENTANZA

Si sostiene che si tratti di assicurare concretamente che le condizioni di conferimento e di conferma del mandato siano quanto più equidistanti possibile da entrambi gli schemi estremi A) e B) descritti al Cap. 01.

Si sostiene che i criteri di scelta adottati per formulare le regole della rappresentanza debbano essere asserviti allo scopo di arrivare a restituire la rappresentanza al parlamento il più rapidamente possibile e cioè con un percorso libero da prerequisiti e ostacoli normativo procedurali.

Si sottolinea che, riguardo alla rappresentanza, cittadini e parlamentari sono alleati per definizione, e che sta ai parlamentari raccogliere l'iniziativa dei cittadini e realizzarla in Parlamento.

Vi si elencano i criteri di scelta delle regole che:

- siano esclusivamente riferite alla rappresentanza e neutre rispetto al maggioritario e al proporzionale e a qualsivoglia decante legge elettorale;

- funzionino come “sistema di regole” a favore del “sistema di relazioni” tra gli attori della rappresentanza;
- coniughino in modo riconoscibile la relazione tra libertà e responsabilità;
- permettano d’immaginare comportamenti di legittima e “sana convenienza” per ciascuno degli attori;
- siano frutto delle considerazioni contenute nei capitoli precedenti e della condivisione delle conclusioni ivi raggiunte;
- permettano ai partiti la possibilità di attuare concretamente una politica di presenza nazionale e di riavvicinamento alla gente;
- possano essere riconosciute “giuste” dai cittadini in modo che possano dire che “finalmente” ha senso tornare a votare;
- riguardo agli aspetti di percorso, regole che:
 - partano dalla situazione reale attuale, non da pensieri su come dovrebbe essere;
 - prefigurino il percorso con i minori ostacoli, sia pregiudiziali che ne blocchino la partenza immediata, sia di vero e proprio percorso parlamentare e legislativo in modo che esso non dipenda da percorsi concomitanti e da scelte pendenti.

Cap. 12: PRIMA LA RAPPRESENTANZA E POI LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

Si sostiene che la vera scorciatoia alle riforme costituzionali s’imbocchi restituendo al Parlamento la piena rappresentanza dell’intero Paese.

Si evidenzia come durante la seconda Repubblica la politica si sia avvalsa dello strumento improprio delle leggi elettorali perseguendo, con qualche interruzione, l’obiettivo di estendere i poteri dell’esecutivo. Questo orientamento era sostenuto dalla doppia convinzione che la governabilità potesse essere assicurata da un esecutivo indicato direttamente dall’esito del voto e che la governabilità fosse ostacolata dalla complicata funzionalità del Parlamento, in particolare a causa della specificità tutta italiana del bicameralismo perfetto.

L’unica risultante è però stata quella ridurre la rappresentanza ai minimi termini senza incrementare minimamente la governabilità, che anzi sembra anch’essa ai minimi termini, ostaggio delle lotte tra i partiti.

Maggioranze di governo talvolta risicate hanno apportato modifiche alla Costituzione o le hanno tentate con alterne fortune. Tutte sono state avallate da Parlamenti che rappresentavano solo quelle maggioranze di parte e non il Paese.

Unica eccezione l’ampia maggioranza che ha approvato la riduzione dei parlamentari. Un’eccezione che conferma come l’intento superstite della ricerca della governabilità sia quello di rottamare il Parlamento.

Si sostiene che nessuna maggioranza estemporanea, per quanto ampia del momento, possa legittimamente modificare la Costituzione e che soltanto un Parlamento che rappresenti l’intero Paese possa legittimamente farlo.

[Visita il sito di Viva il Parlamento.](#)



RESTITUIAMO RAPPRESENTANZA AL PARLAMENTO!

Un parlamento migliore rappresenta un Paese migliore.

LE 3 REGOLE DELLA RAPPRESENTANZA

(18 aprile 2020)

RESTITUIAMO RAPPRESENTANZA AL PARLAMENTO!

Un parlamento migliore rappresenta un Paese migliore.

PREMESSA

Un parlamento screditato.

Sentiamo gran parte dei cittadini italiani esprimersi in questo modo:

“Questo è un Parlamento di nominati”, “Questo Parlamento è un mercato delle poltrone”, “La politica è lontana dalla gente”, “Votare o non votare non cambia niente”.

Sono in molti a credere che tanto discredito sia l’effetto delle tante leggi elettorali che, dopo i referendum dei primi anni 90, hanno accompagnato la progressiva instabilità politica e il conseguente disorientamento del Paese.

Leggi elettorali, liste bloccate, governabilità.

Nel referendum elettorale del 1993 la maggioranza assoluta dei cittadini italiani scelse una legge a forte indirizzo maggioritario con l’elezione di un unico candidato in un unico collegio. La scelta maggioritaria fu sostenuta dalla tesi che l’ingovernabilità fosse dovuta alla formula proporzionale e al metodo delle preferenze della legge elettorale vigente dal 1946.

Il referendum segnò il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica e da allora si sono succedute numerose leggi elettorali per lo più orientate a estendere i poteri dell’esecutivo. Questo orientamento era sostenuto dalla doppia convinzione che la governabilità potesse essere assicurata da un esecutivo indicato direttamente dall’esito del voto e che la governabilità fosse ostacolata dalla complicata funzionalità del Parlamento, in particolare a causa della specificità tutta italiana del bicameralismo perfetto.

Si è venuto affermando un “sistema” costituito da liste elettorali bloccate e candidabilità di chiunque ovunque, attraverso il quale i partiti hanno via via imposto i propri candidati alle comunità locali, negando agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Il voto è così passato dalla scelta del candidato a quella del partito, nel solco di un tracciato storico-politico nel quale è mancata la necessaria riforma dei partiti quali “libere associazioni di cittadini”, cui spetta il ruolo di determinare la politica nazionale, essenziale per la qualità della democrazia rappresentativa.

Rappresentanza: qualità del Parlamento e qualità del Paese.

Nel Paese è avvenuto un progressivo deterioramento nelle relazioni tra gli attori della politica col risultato che la rappresentanza parlamentare è stata sacrificata senza che la governabilità ne abbia tratto alcun vantaggio. Il Parlamento è arrivato a essere considerato alla stregua di un costo superfluo.

Ora si annuncia l’ennesima riforma elettorale. Ancora una volta non si tiene conto che la qualità del sistema elettorale, e più in generale del “sistema Paese”, dipendono dalla qualità della sua rappresentanza, dalla qualità cioè delle relazioni tra gli attori della rappresentanza: elettori, parlamentari e partiti, nessuno escluso.

Noi chiediamo che al più presto e prima di affrontare una qualsivoglia nuova legge elettorale, il Parlamento, concordi “regole della rappresentanza” che restituiscano ai Parlamentari ed al Parlamento tutto la reale rappresentanza del Paese, attribuendo a dette regole un rango sufficiente a far sì che qualsivoglia legge elettorale debba poi farle proprie e rispettarle.

In qualità di cittadini proponiamo ai nostri Rappresentanti in Parlamento

“Le 3 regole della rappresentanza”

Le regole sono state concepite in modo che siano compatibili e “neutre” rispetto alle diverse formule elettorali maggioritaria, proporzionale e mista e che risultino comprensibili agli elettori nell’enunciato e nell’intenzione.

regola 1

“I soggetti aventi titolo a proporre liste elettorali hanno facoltà di candidare ciascun candidato in non più di due collegi elettorali. Le liste elettorali dovranno essere presentate con almeno 120 giorni di anticipo rispetto alla data prevista delle elezioni.”

regola 2

“La combinazione tra le liste elettorali di cui alla regola 1 e le corrispondenti schede elettorali deve consentire all’elettore di scegliere un partito/lista e non più di due candidati. È ammesso il voto in forma disgiunta.”

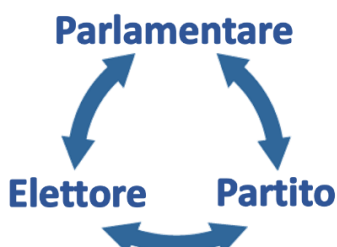
regola 3

“I soggetti di cui alla regola 1, in caso di ricandidatura nella successiva tornata elettorale, sono tenuti a ricandidare ciascun parlamentare nello stesso collegio elettorale nel quale era stato in precedenza eletto, fatta salva la facoltà di candidarlo anche in un secondo collegio. È ammesso che il soggetto proponente sia diverso da quello nelle liste del quale il parlamentare era stato in precedenza eletto.”

Principi ispiratori, modello relazionale ed effetto atteso

Le 3 regole si rifanno alla convinzione che la piena rappresentanza in Parlamento si possa realizzare quando il modo di scegliere i rappresentanti permette a ciascuno degli attori in campo di esprimere senza impedimenti le proprie idee politiche e le proprie convenienze, coniugando libertà di scelta e responsabilità.

Le regole costituiscono “un sistema di regole che agisce sul sistema di relazioni” tra gli attori della rappresentanza così schematizzato:



Le regole considerano le tre coppie di relazioni: quella tra elettore e candidato/eletto, quella tra candidato/eletto e partito, e quella tra partito ed elettore e ne esplicitano la dinamica nelle fasi topiche del loro vicendevole rapporto: la candidatura, l’elezione, la ricandidatura.

E’ opinione dei proponenti che le regole abbiano l’effetto di riqualificare le relazioni tra elettori, parlamentari e partiti e di restituire così al Parlamento il ruolo di istituzione centrale della nostra democrazia rappresentativa.

Effetto delle 3 regole per gli attori della rappresentanza

La regola 1

“I soggetti aventi titolo a proporre liste elettorali hanno facoltà di candidare ciascun candidato in non più di due collegi elettorali. Le liste elettorali dovranno essere presentate con almeno 120 giorni di anticipo rispetto alla data prevista delle elezioni.”

La regola 1 è relativa alla fase di candidatura e si occupa in particolare della relazione tra partiti e candidati. Essa mira a favorire i partiti di respiro nazionale nelle loro strategie di maggiore presenza sull'intero territorio, a tutto vantaggio della rappresentanza.

Per il cittadino: la limitazione della candidabilità a due collegi elettorali e l'anticipo del termine di deposito delle liste elettorali, permette ai cittadini di avere reali opportunità di incontro e confronto con i candidati, avendo così modo di approfondirne e valutarne intendimenti e coerenza con il proprio pensiero.

In prospettiva dunque l'opportunità politica favorisce candidati locali e/o conosciuti, tra i quali gli elettori possono esprimere un'effettiva preferenza.

Per il candidato: la limitazione della candidabilità a due collegi elettorali consente ai candidati di concentrare la propria campagna elettorale nei relativi territori, avendo modo di interloquire con cittadini ed istituzioni locali, presentare esaurientemente il proprio programma, farsi conoscere quale potenziale rappresentante in grado di costituire e mantenere una relazione stabile con il “proprio” bacino elettorale, a tutto vantaggio della rappresentanza e del “peso politico” acquisiti una volta eletti o, a maggior ragione, riconfermati al successivo turno elettorale.

Per il partito: la limitazione della candidabilità in due collegi elettorali permette ai partiti di consolidare una dinamica virtuosa nei rapporti sia con i propri candidati che con i territori, in cui già siano ben presenti o nei quali desiderino affermarsi maggiormente.

Tale regola infatti, se da un lato favorisce candidati già noti ed apprezzati localmente, consente al contempo di candidare in “collegi sicuri” persone di valore provenienti dalla società civile e ancora prive di sperimentato consenso elettorale, così come permette di garantire il massimo dell'appoggio a candidati che, pur possedendo un proprio forte bacino elettorale, si apprestino ad esordire in un nuovo territorio.

La regola 2

“La combinazione tra le liste elettorali di cui alla regola 1 e le corrispondenti schede elettorali deve consentire all'elettore di scegliere un partito/lista e non più di due candidati. È ammesso il voto in forma disgiunta.”

La regola 2 è relativa alla fase del voto e si occupa in particolare della relazione tra gli elettori e i candidati. Essa mira a dare all'elettore la più ampia libertà di voto consentendogli di esprimersi riguardo:

- i candidati proposti dai partiti nelle liste elettorali
- i partiti che presentano le liste elettorali
- gli abbinamenti tra partiti e candidati

Per il cittadino: potendo scegliere i due candidati preferiti indipendentemente dalla scelta del partito, i cittadini possono esprimere liberamente il loro voto, fornendo compiutamente il loro giudizio sulle persone, sui partiti e sulla coerenza del loro abbinamento.

Per il candidato: la regola offre ai candidati l'opportunità di non disperdere il consenso ottenuto durante la campagna elettorale, quandanche questo si collochi al di fuori dell'elettorato del partito che li candida,

La regola consente al candidato "miglior secondo" di non essere "dimenticato" e cioè di essere tenuto in conto nei criteri di assegnazione di seggi eventualmente riservati a tali esiti, oltre ad acquisire rilevanza elettorale e "peso politico" per il proprio partito.

Per il partito: per i partiti che presentino candidature efficaci e riconosciute, il voto disgiunto consente di raccogliere consensi oltre i propri tradizionali elettori, ampliando così il proprio bacino elettorale potenziale.

La regola 3

"I soggetti di cui alla regola 1, in caso di ricandidatura nella successiva tornata elettorale, sono tenuti a ricandidare ciascun parlamentare nello stesso collegio elettorale nel quale era stato in precedenza eletto, fatta salva la facoltà di candidarlo in un secondo collegio.

È ammesso che il soggetto proponente sia diverso da quello della lista nella quale il parlamentare era stato in precedenza eletto."

La regola 3 è relativa alla fase di ricandidatura, si occupa in particolare della relazione tra elettori ed eletti. Essa mira a premiare, tra i vari parlamentari che si ricandidano, quelli che durante il mandato hanno ben rappresentato la comunità che li ha eletti nel precedente turno elettorale.

Per il cittadino: l'obbligo di ricandidatura nello stesso collegio di elezione, permette ai cittadini di giudicare il mandato svolto dal parlamentare, confermandogli o negandogli il nuovo mandato.

Per il Candidato: grazie all'obbligo di ricandidatura nello stesso collegio di elezione, il parlamentare che in piena libertà di mandato abbia ben rappresentato la comunità in cui è stato eletto e coltivato con essa rapporti intensi, ha la maggiore possibilità di essere rieletto, anche indipendentemente dal partito che lo presenti in fase di ricandidatura.

Per il Partito: l'obbligo di ricandidatura nello stesso collegio di elezione, offre al partito la prospettiva di selezionare al meglio i candidati per i diversi collegi e di instaurare con essi una dialettica che da un lato consenta di rilevare con maggior accuratezza le esigenze espresse dalle diverse comunità e dall'altro di radicarsi nei territori.

Corollario

LE “3 REGOLE DELLA RAPPRESENTANZA” SONO INCOMPATIBILI CON IL SISTEMA COSTITUITO DA LISTE ELETTORALI BLOCCATE E PLURICANDIDABILITÀ.

Le liste bloccate unitamente alla facoltà dei partiti di candidare chiunque ovunque (pluricandidabilità) limitano la dinamica tra gli attori della rappresentanza perché di fatto la riducono alla sola relazione tra partito ed elettore, a totale sfavore di quella tra elettore e candidato e di quella tra candidato e partito, indispensabili alla pienezza della rappresentanza.

[Le liste bloccate](#) infatti obbligano l'elettore a scegliere il partito, il quale nomina i suoi rappresentanti in Parlamento e già questo implicitamente afferma che siano di fatto solo i partiti, o meglio la loro dirigenza, a scegliere chi rappresenta la Nazione.

[La pluricandidabilità](#) oltremodo estesa invece, di fatto rende pressoché impossibile l'instaurarsi di una relazione continuativa tra Parlamentare e bacino elettorale, oltre a poter sottrarre lo stesso Parlamentare dal giudizio sul suo mandato della comunità che ha rappresentato.

Le 3 regole della rappresentanza sono dunque incompatibili con il “sistema politico” costituito a partire dalle liste elettorali bloccate e pluricandidabilità, poiché la combinazione delle due condizioni ha l'effetto di privare il Parlamento di una effettiva rappresentanza della Nazione e del ruolo che gli spetta nella nostra democrazia rappresentativa.

Inoltre le nuove risorse d'informazione e comunicazione politica via web, strategiche per loro stessa natura, hanno già modificato le relazioni tra gli attori della rappresentanza mostrandone al momento solo gli effetti negativi: lo sconsiderato uso politico del web e dei social media favorisce infatti all'interno dei partiti l'emergere di leader che riescono a raccogliere direttamente il consenso dei cittadini a favore del partito che, grazie a ciò, riescono a egemonizzare. Con tale deriva persino i partiti non riescono a rappresentare la Nazione perché la detta relazione tra partito ed elettori, già grandemente riduttiva della rappresentanza, viene sostituita dalla relazione diretta tra il leader del partito e gli elettori, che diventano il suo popolo.

Si è ormai indotti a immaginare che il “like” possa prefigurare il voto, che il voto possa essere invocato come forma di plebiscito o di referendum sul leader e che quest'ultimo possa condizionare pesantemente, oltre che il partito, anche la libertà di mandato dei parlamentari.

Infine il rapporto di forza viziato tra leader, partito e parlamentari, complice anche la pressione condizionante del consenso, raccolto ossessivamente e strumentalmente per ogni possibile via, permette persino a una estemporanea maggioranza di governo di appropriarsi della funzione legislativa, esautorando il Parlamento a colpi di “voti di fiducia” e di Decreti Legge.

In conclusione, seppure le liste bloccate e la pluricandidabilità non risultino di per sé stesse inequivocabilmente incostituzionali, la loro combinazione, costituisce un “sistema politico” che ha l'effetto, ormai dimostrato, di falsare la rappresentanza e di annullare il ruolo politico del Parlamento, e cioè dell'istituzione centrale della nostra democrazia rappresentativa.

Si può sostenere che il “sistema” costituito dalle liste bloccate e dalla pluricandidabilità neghi l'intento stesso della Costituzione.

[Visita il sito di Viva il Parlamento.](#)

“LE 3 REGOLE DELLA RAPPRESENTANZA”

- TRATTAZIONE ANALITICA -

CAP. 01 - LE CONDIZIONI DI CONFERIMENTO DEL MANDATO, LIBERTÀ E VINCOLI DI MANDATO

la storia dell'iniziativa

“Il dover fare qualcosa apparve urgente quando si ventilò l'ipotesi di sottomettere i parlamentari italiani al Vincolo di Mandato: la norma, si disse, avrebbe avuto il merito d'impedire l'indecente mercato delle poltrone, di moralizzare il comportamento dei parlamentari e di ridurre il discredito del Parlamento.”

partiamo dalla Costituzione Italiana ([ediz. Corte Costituzionale](#))

la Costituzione Italiana

Articolo 67: Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 68: I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

corollari della rappresentanza

I membri eletti al Parlamento dovranno rendere conto ai loro elettori di come hanno rappresentato la Nazione e ci si aspetta che in base a questo gli elettori debbano decidere se rinnovare loro il mandato.

Nel binomio rappresentanza e vincolo di mandato esiste una proporzionalità inversa e cioè che tanto maggiore è il potere condizionante di un qualsivoglia vincolo di mandato, altrettanto minore è la rappresentanza.

Se gli eletti, durante il mandato, dovranno rendere conto a terzi (partiti, lobbies o altri.) di come stanno rispettando un patto preelettorale che ha permesso loro di essere eletti, questo impedirà loro di svolgere, in parte o in toto, il ruolo di rappresentare la Nazione.

il vincolo di mandato

Il [vincolo di mandato](#), ([quello al quale ci riferiamo](#)) consisterebbe nella facoltà del partito di togliere il mandato al parlamentare che non rispettasse le indicazioni della direzione del partito, di privarlo del seggio e di riassegnare convenientemente il seggio stesso eventualmente ad un altro membro del partito, salvo ad esempio che gli elettori, chiamati a giudicare il candidato disubbidiente, lo riconfermino.

È immediato affermare che un siffatto vincolo di mandato garantirebbe ai partiti il controllo totale sui propri parlamentari e permetterebbe alla maggioranza di governo il controllo della maggioranza dei Parlamentari e che questo corrisponderebbe ad annullarne la rappresentanza.

Il vincolo di mandato trasferirebbe formalmente la rappresentanza dai parlamentari alle segreterie dei partiti e, lungi dal moralizzarne il comportamento, sancirebbe una volta per tutte la delegittimazione del Parlamento.

Si può ipotizzare che l'intenzione fosse quella che ogni partito potesse adottare un codice di comportamento ispirato a quello adottato dal M5S ([codice etico del Movimento](#)) nella convinzione che, disporre di un vincolo di mandato codificato ed esplicito, fosse tutto sommato meglio di avere altri e vari condizionamenti impliciti del mandato, che di fatto già esistono, nonostante che siano vietati dalla Costituzione.

In effetti, come vedremo qui di seguito, alcune particolari condizioni di elezione comportano rischi di distorsione nel conferimento del mandato che configurano un effettivo vincolo, come ad esempio quando il partito, insieme al suo candidato, è debitore ai potentati locali che fanno eleggere quel candidato e accetta il “voto di scambio”, oppure quando il candidato è debitore al partito che lo fa eleggere in un “collegio sicuro” e stipula col partito quello che qui chiameremo “patto di candidatura”.

condizioni di conferimento del mandato

Riguardo al quesito centrale a quali condizioni i parlamentari possano rappresentare l'intera Nazione come sancisce la Costituzione, interessa verificare “a chi l'elettore dia il mandato” a rappresentarlo in parlamento e “a chi appartenga il seggio” in Parlamento.

Ci si può avvalere a tale scopo di due schemi teorici relativi a specifiche condizioni nelle quali è conferito il mandato, che servano a definire gli estremi di un campo all'interno del quale giocano le articolate dinamiche tra elettore, candidato e partito.

Di seguito sono descritti, senza pregiudizio, **gli schemi A) e B)** che si riferiscono il primo alla condizione nella quale, dato un ambito elettorale territoriale, il candidato è forte e il partito è debole e il secondo alla circostanza nella quale viceversa il candidato è debole e il partito è forte:

schema A)

Il candidato è capace di raccogliere autonomamente dalla sua base elettorale il consenso sufficiente per essere eletto. Il candidato e i suoi sostenitori si aspettano che la legge elettorale permetta all'elettore d'indicare nominalmente il candidato – attraverso le “preferenze”.

Nello schema A) la relazione principale è tra elettore e candidato e questi gode di una posizione negoziale vantaggiosa rispetto alla segreteria del partito che lo candida.

È il partito ad avere la maggiore convenienza nell'abbinamento con il candidato.

In questo caso sembra naturale che il seggio appartenga al parlamentare.

Una volta eletto a rappresentante, egli ha il diritto/dovere di esercitare le proprie libertà di coscienza e di azione nell'interpretare il mandato ricevuto dagli elettori per l'interesse della Nazione, così come prescritto dalla Costituzione.

In caso di conflitti con il partito che violino gli accordi presi in fase di candidatura o che gli farebbero tradire il patto con i suoi elettori, il parlamentare ha la facoltà di uscire dal partito pur di rispettare gli impegni assunti e pare dunque logico e doveroso che abbia tutto il diritto di tenere il seggio.

schema B)

Il partito è interessato a promuovere un suo candidato che non ha una sua base elettorale e lo candida in un collegio nel quale il partito è storicamente forte. Il partito e il candidato si aspettano che l'elettore, sostenitore del partito, votando il partito voti automaticamente il candidato preferito dal partito.

Nel caso B) la relazione principale è tra elettore e partito e la segreteria di partito gode di una posizione negoziale vantaggiosa rispetto al candidato, al quale ha deciso di affidare il consenso che il partito raccoglie in quel collegio. D'altro canto è proprio il candidato ad avere la maggiore convenienza nell'abbinamento con il partito.

La segreteria del partito inserisce allora il candidato nella sua lista bloccata e lo candida nel cosiddetto collegio sicuro. In questo caso è il partito che risponde agli elettori e il candidato di lista, una volta eletto, risponde prioritariamente al partito che lo ha fatto eleggere.

In questo caso sembra naturale che il seggio non appartenga al parlamentare bensì al partito, e se il parlamentare tradisce il patto che ha fatto col partito ed è obbligato a lasciarlo, pare logico che debba rinunciare al seggio.

In altre parole il vincolo di mandato con le sue conseguenze parrebbe ammissibile nel caso dello schema B), ammesso e non concesso che si possa trascurare il fatto che violerebbe il dettato costituzionale.

Risulta evidente come i requisiti essenziali di funzionamento dello schema B) siano che il partito possa elencare in "liste bloccate" i candidati nell'ordine d'importanza che essi hanno per il partito e possa candidare chiunque in qualunque collegio e in più collegi (pluricandidabilità estesa), per poter essere certo che i candidati più importanti siano eletti nei "collegi sicuri" e per massimizzare la raccolta elettorale in termini di seggi.

Ne deriva tra l'altro un aspetto distorsivo non marginale del senso del voto e di conseguenza della rappresentatività effettiva e cioè che l'ordine d'importanza degli eletti, che è stato stabilito dalla segreteria del partito prima del voto, sia invece pubblicizzato dal partito e percepito dall'elettore come se fosse invece l'esito del voto.

vincoli di mandato impliciti nelle condizioni di conferimento del mandato

Ciascun schema è possibile e legittimo, ma non esente da derive negative:

La deriva negativa dello schema A) si verifica quando candidato e/o partito subiscono non solo le varie forme di lobbying, diciamo fisiologico, ma anche la pressione dei potentati locali, inclusi quelli della malavita organizzata, capaci di condizionare il voto preferenziale e orientare gli elettori al candidato/partito da loro scelti (la storia del voto in Sicilia è emblematica al riguardo)

La deriva negativa dello schema B) è quella in cui il partito è capace di far eleggere candidati estranei alla comunità che dovranno rappresentare e che dopo l'elezione spariscono nei meandri dei palazzi della politica e del sottogoverno, perdendo ogni relazione con la comunità che li ha eletti.

In entrambi i suddetti schemi estremi vi è una distorsione nel conferimento del mandato ed ambedue gli schemi contengono una forma di vincolo implicito:

- schema A) Vincolo di mandato tra potentati locali e partito e/o rappresentante sotto forma di **“voto di scambio”**;
- schema B) Vincolo di mandato tra partito e rappresentante sotto forma di **“patto di candidatura”**.

In entrambi i casi l'elettore di fatto non è in condizione di esprimere la sua scelta.

Per entrambi questi schemi si può notare come sia superfluo per chi esercita il potere, oltreché vietato dalla Costituzione, formalizzare un vincolo di mandato di fatto già implicito.

Diverso è se il vincolo di mandato, pur facendo parte del [patto esplicito tra candidato e partito](#), non sia in grado di condizionare effettivamente il mandato e venga invocato per ostacolare il cambiamento del rapporto di forza tra la direzione del partito e i suoi parlamentari.

CAP. 02 - PRIMA E SECONDA REPUBBLICA E I VINCOLI DI MANDATO IMPLICITI

Abbiamo analizzato come possiamo “guardare” alla Prima e alla Seconda Repubblica in funzione delle condizioni del conferimento del mandato di cui al [Cap. 01](#) e quali siano stati e siano le limitazioni della rappresentanza caratteristiche dei due periodi politici.

Ci riferiamo agli schemi A) e B) che rappresentano gli estremi del campo di variabilità delle condizioni di conferimento del mandato, a ciascuno dei quali corrisponde il rischio di una forma implicita di vincolo di mandato, “il voto di scambio” nello schema A) e “il patto di candidatura” nello schema B).

Usiamo qui detti schemi per “posizionare” le dinamiche politiche, tra elettori, candidati e partiti nelle cosiddette Prima e Seconda Repubblica in termini di prossimità a uno o all’altro schema, con le implicazioni del caso riguardo al conferimento del mandato, alla rappresentanza e alla titolarità del seggio parlamentare.

le leggi elettorali in breve

Dal 1946 la legge elettorale italiana è stata di tipo proporzionale con preferenze plurime. Tutto cambiò con due referendum elettorali:

- Il [referendum elettorale del 1991](#) che abolì le preferenze plurime;
- Il [referendum elettorale del 1993](#) che trasformò la legge elettorale vigente al Senato da proporzionale a maggioritaria con scelta uninominale secca del rappresentante.

referendum 1991

Risultati ^[16]		
Risposta	Voti	Percentuale
✓ Sì	26.896.979	95,57%
✗ No	1.247.908	4,43%
Voti validi	28.144.887	95,05%
Schede bianche o nulle	1.464.748	4,95%
Voti totali	29.609.635	100%
Affluenza alle urne	62,50% (quorum raggiunto)	
Totale elettori	47.377.843	

referendum 1993

Risultati ^[6]		
Risposta	Voti	Percentuale
✓ Sì	28.415.407	82,57%
✗ No	5.997.236	17,43%
Voti validi	34.412.643	93,39%
Schede bianche o nulle	2.433.063	6,61%
Voti totali	36.845.706	100%
Affluenza alle urne	76,85% (quorum raggiunto)	
Totale elettori	47.946.896	

Entrambi i referendum furono approvati dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, quasi il 60% in quello del 1991 – si cita spesso come Bettino Craxi avesse invitato gli Italiani ad “andare al mare” invece di andare a votare - e più del 63% in quello del 1993. Entrambi i referendum rivelarono una distribuzione del voto pressoché omogenea in tutte le regioni, ad eccezione della quasi sola Calabria.

Questa scelta per via referendaria potrebbe essere descritta come una modifica in due fasi della legge elettorale varata direttamente dall’elettorato, con un grado di partecipazione e consenso che rispetta i requisiti di rappresentatività e di conferma della scelta, che la Costituzione prevede per la modifica della Costituzione stessa.

In altre parole, la scelta referendaria avrebbe potuto avere rango e importanza paragonabili a quelli di una modifica costituzionale.

Si disse che l'Italia si fosse ribellata alla distorsione del voto che avveniva a causa del “sistema delle preferenze multiple”, in mano ai potentati locali soprattutto al Sud.

A questa esperienza si rifà la pessima reputazione delle preferenze, a causa della quale si è potuto sostenere che fosse meglio negare all'elettore la libertà di scegliere i propri candidati preferiti piuttosto che esporre la libertà del voto ai temuti inconvenienti delle preferenze.

Dal referendum del 1993 scaturì la legge elettorale Mattarella per Camera e Senato, il “Mattarellum”, che recepì il principio di corrispondenza tra il candidato e la base elettorale territoriale, riservando però una quota proporzionale del 25% a disposizione della classe dirigente dei partiti:

“La personalizzazione dell'elezione era una delle caratteristiche colte dal legislatore istituendo i collegi uninominali i quali, essendo ristretti in un territorio limitato geograficamente e per numero di elettori, avrebbero dovuto favorire l'instaurarsi di un rapporto più diretto fra rappresentati e rappresentante”

https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Mattarella

L'esito del voto del 1994 fu uno shock per i partiti della cosiddetta Prima Repubblica e sancì il passaggio alla Seconda Repubblica.

Avvenne pure che, nella quota “uninominali”, illustrissimi membri delle direzioni di partito non furono nemmeno rieletti nei loro collegi di appartenenza.

Avvenne l'esordio di Forza Italia, partito personale di S. Berlusconi.

Il referendum segnò il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica e da allora si sono succedute numerose leggi elettorali per lo più orientate a estendere i poteri dell'esecutivo. Questo orientamento era sostenuto dalla doppia convinzione che la governabilità potesse essere assicurata da un esecutivo indicato direttamente dall'esito del voto e che la governabilità fosse ostacolata dalla complicata funzionalità del Parlamento, in particolare a causa della specificità tutta italiana del bicameralismo perfetto.

Tutte le leggi a partire dal famigerato “porcellum”, ([dal mattarellum al rosatellum](#)) hanno avuto la comune caratteristica di diminuire progressivamente il ruolo del Parlamento a favore di quello del Governo, come se il Parlamento fosse la sicura causa dell'ingovernabilità.

cfr: [i referendum elettorali](#), [le leggi elettorali italiane dal 1848](#), [le leggi elettorali italiane dal 1946 al 2018](#), [il rosatellum](#).

Di legge in legge, il sistema elettorale è passato:

- da prevalentemente maggioritario a prevalentemente proporzionale;
- dalla scelta del candidato preferito alla scelta del partito preferito;

e concomitantemente:

- la rappresentanza della Nazione è passata dai Parlamentari ai partiti;
- la funzione legislativa è passata di fatto dal Parlamento al Governo.

Dal punto di vista delle condizioni di conferimento del mandato si può notare che nella Prima Repubblica la dinamica politica tra elettori, candidati e partiti fosse più prossima allo schema A) e che nella Seconda Repubblica tale dinamica si sia inequivocabilmente spostata verso lo schema B) ([Cap. 01](#))

In altre parole, come nella Prima Repubblica il rischio di distorsione della rappresentanza era associato al “voto di scambio”, nella Seconda Repubblica il rischio di distorsione della rappresentanza è associato al “patto di candidatura”, secondo il quale:

“il consenso degli elettori e il seggio parlamentare appartengono ai partiti e non ai parlamentari”

Un'affermazione del genere rappresenta un sentire diffuso nel paese e già da sola spiega perché non ci si scandalizzi che si parli di poltrone invece che di seggi parlamentari e che, nella deriva della democrazia parlamentare italiana, si possa paradossalmente immaginare un “vincolo di mandato” chiaro ed esplicito come una misura adatta a fare fronte al vuoto di rappresentanza politica e al discredito del Parlamento.

CAP. 03 - SECONDA REPUBBLICA - I PARTITI, IL VOTO E L'INSTABILITA' POLITICA ATTUALE

“L’iniziativa ha le sue radici nelle riflessioni fatte dopo le elezioni del 2016 sull’instabilità politica, sul disorientamento del paese e sull’incapacità della politica di esprimere una direzione coerente.”

Ci chiediamo quale ruolo il “[patto di candidatura](#)” abbia nel generare l’instabilità politica, l’instabilità cioè di tutti gli attori della rappresentanza (elettori, candidati, partiti): un grande ruolo sembrerebbe, ma l’aspetto più interessante è come detto patto, che sulla carta configura un vincolo di mandato a favore dei partiti, in realtà danneggi proprio questi ultimi.

In special modo quando la dinamica preelettorale interna sia occupata soprattutto a spartirsi i “collegi sicuri” e cioè quando il partito si limita a vivere di rendita e dilapida il patrimonio di consenso costruito in precedenza, imponendo candidati estranei ai collegi elettorali che, si sa già, non potranno che essere negligenti verso la comunità che rappresenteranno durante il mandato.

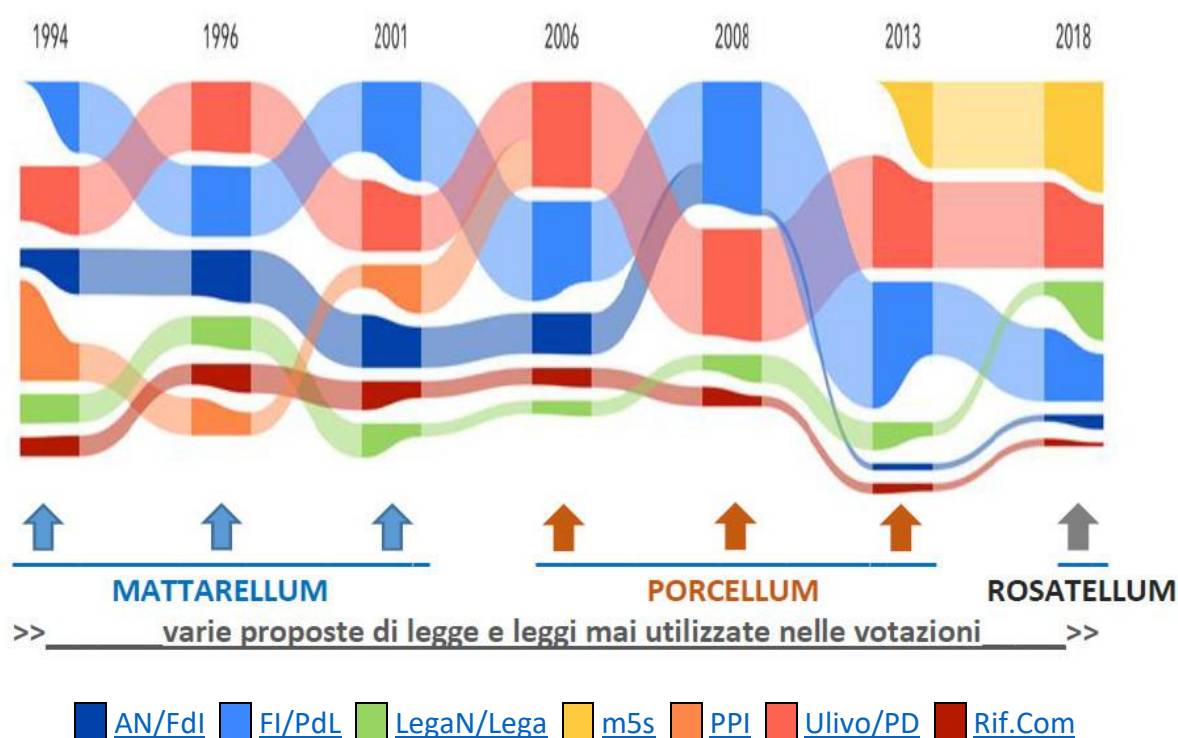
La seconda Repubblica esordisce con il partito personale di S. Berlusconi, lo sdoganamento dell’ex Movimento Sociale, la presa territoriale della Lega, l’incessante aggregazione e disaggregazione dei partiti della sinistra e, più recentemente, la nascita del Movimento 5 Stelle.

Dal 1994, coerentemente con l’intento dichiarato di orientarsi a una maggiore governabilità attraverso l’estensione dei poteri dell’esecutivo e l’intento non dichiarato di ridurre il ruolo del Parlamento, furono varate diverse leggi elettorali.

In effetti tutte le leggi elettorali, a partire dal famigerato “porcellum”, ([dal mattarellum al rosatellum](#)) hanno avuto la comune caratteristica di diminuire progressivamente il ruolo istituzionale e politico del Parlamento, a favore di quello del Governo.

Qui di seguito l’andamento delle elezioni politiche dal 1994 al 2018 associato in scala temporale alle diverse leggi vigenti:

(https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_italiane)



il “patto di candidatura” e l’instabilità nella legislatura XVIII in corso

A guardare come è venuto operando il “patto di candidatura”, si trae la conclusione che esso abbia una grande responsabilità nell’instabilità del quadro politico italiano.

La forma di vincolo di mandato che abbiamo denominato “patto di candidatura” implica per il parlamentare il criterio “dentro o fuori” rispetto al partito e questo riduce drasticamente l’utile confronto tra le diverse istanze all’interno dei partiti.

Con le logiche politiche ed elettorali attuali, un parlamentare disallineato rispetto alla linea della segreteria del suo partito non verrebbe ricandidato e tantomeno in un “collegio sicuro”, avendo così poche probabilità di essere rieletto, e non avrebbe altra opzione se non quella di trovare la segreteria di un altro partito pronta a ricandidarlo.

Nel caso in cui il parlamentare in questione abbia un qualche seguito gli risulterebbe conveniente formare un nuovo partito.

Un vincolo di mandato potrebbe allora forse limitare unicamente il cosiddetto “mercato delle poltrone” durante la legislatura in corso, ma non impedirebbe il fenomeno del cambio di casacca, anzi: lo alimenterebbe come anche alimenterebbe la proliferazione di nuovi partiti, in vista della successiva tornata elettorale.

Gli elettori

Cambiamenti tra il voto a Marzo 2018 e l’orientamento al voto a marzo 2020:

https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_italiane_del_2018

https://elezioni.repubblica.it/2019/europee/italia/?refresh_ce

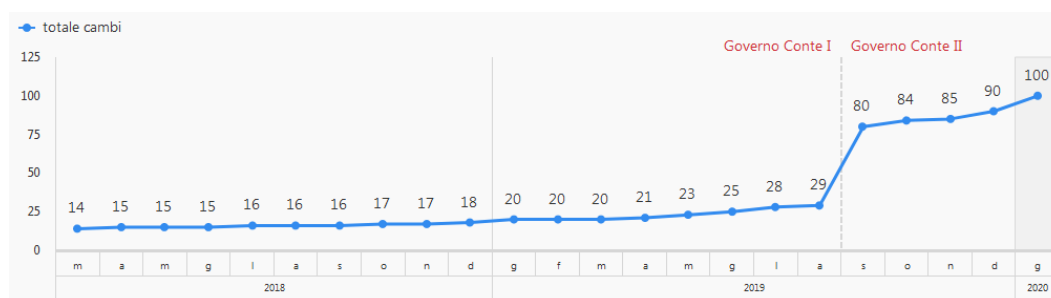
<https://tg.la7.it/sondaggi/il-sondaggio-politico-di-luned%C3%AC9-marzo-2020-09-03-2020-147873>

PARTITI	Elezioni Italiane 04/03/18	Elezioni Europee 26/05/19	Intenzione di voto 09/03/20	Variazione
M5S	32,5%	17,1%	13,4%	41%
Lega	17,5%	34,3%	30,6%	175%
Forza Italia	14,2%	8,8%	5,5%	39%
Fratelli d’Italia	4,3%	6,4%	12,0%	279%
Noi con l’Italia-Udc	1,2%			
Cambiamo! Di G. Toti			1,1%	
tot Centro Destra	37,3%	49,5%	49,2%	132%
PD	18,9%	22,7%	19,6%	104%
Liberi e Uguali	3,3%			
+.Europa	2,5%	3,1%	2,3%	94%
Potere al Popolo	1,1%			
Sinistra It./MDP Art.1			3,8%	
Italia Viva di M. Renzi			3,5%	
Azione di C. Calenda			2,9%	
Verdi		2,3%	2,4%	
la Sinistra		1,8%		
tot Centro Sinistra	25,8%	29,9%	34,5%	134%
ALTRI < 1%	4,5%	3,5%	2,9%	
non vota / non si esprime	27,1%	43,9%	40,0%	

Sarebbe assai superficiale considerare che gli Italiani siano volubili, mentre è più realistico ritenere che siano alla ricerca di risposte ai propri bisogni e di orientamenti che il sistema politico non riesce a dare. In conclusione si può osservare che se agli elettori non è consentito scegliere in qualche modo i propri candidati, ad essi rimangano le due sole opzioni di astenersi dal voto o di cambiare partito. Questa opzione, per sua stessa natura in condizioni d'instabilità politica, determina spostamenti del voto repentini e senza preavviso.

I parlamentari

<https://www.openpolis.it/numeri/raggiunta-quota-100-cambi-di-gruppo-in-parlamento/>



Numero totale di cambi di gruppo da inizio legislatura, mese per mese

Da inizio 2020 ci sono stati altri 10 cambi di gruppo, che hanno portato il totale della XVIII legislatura a quota 100. I transfughi di gennaio sono tutti del Movimento 5 Stelle: 8 deputati e 2 senatori che hanno lasciato il gruppo per entrare nel Misto. Un malessere all'interno dei pentastellati diventato particolarmente forte dalla nascita del governo Conte II.

Se infatti fino all'estate del 2019 il fenomeno era stato relativamente contenuto, con l'avvio del nuovo esecutivo è iniziato un nuovo giro di valzer parlamentare. Tra i principali protagonisti di questa fase proprio il Movimento 5 Stelle. Il partito infatti da inizio legislatura ha perso 24 parlamentari, 14 deputati e 10 senatori. Con le dimissioni di Di Maio, e l'avvicinarsi degli Stati generali, sarà da vedere che tenuta avrà il gruppo in parlamento, e quindi anche il governo.

Deputati e senatori esercitano la loro funzione senza [vincolo di mandato](#). Un principio alla base della nostra democrazia rappresentativa, ma che con il forte incremento dei cambi di gruppo in parlamento viene messo costantemente in discussione.

FONTE: dati ed elaborazione openpolis (ultimo aggiornamento: mercoledì 29 Gennaio 2020)

Si può credere che la crisi interna nel M5S per il vincolo di mandato possa essere il motivo di tanti cambi di casacca, ma sarebbe abbastanza superficiale credere che il cambiamento di schieramento di così tanti parlamentari possa essere manifestazione esclusiva del "mercato delle poltrone" e cioè del solo interesse al posizionamento preelettorale e non del genuino e onesto disagio politico vissuto dal parlamentare, il quale non ha scelta se non quella di cambiare casacca.

I partiti

Cambiamento del panorama dei partiti:

PARTITI	Elezioni Italiane 04/03/18	Elezioni Europee 26/05/19	Intenzione di voto 09/03/20	partiti nuovi	partiti andati <1%
				6	5
Noi con l'Italia-Udc	1,2%				1
Cambiamo! Di G. Toti			1,1%	1	
Liberi e Uguali	3,3%				1
Potere al Popolo	1,1%				1
Sinistra It./MDP Art.1			3,8%	1	
Italia Viva di M. Renzi			3,5%	1	
Azione di C. Calenda			2,9%	1	
Verdi		2,3%	2,4%	1	
la Sinistra		1,8%		1	1

Un turn-over di 11 partiti sopra la soglia di rappresentanza dell'1% sono un chiaro sintomo del disagio, che risulta prevalente nell'area del centro sinistra.

esempi concreti della deriva dello schema B) nelle vicende di cronaca politica

Quello che segue è un tentativo di lettura di due vicende politiche recenti, e cioè la scissione di Italia Viva di Matteo Renzi dal PD e la mancata conquista dell'Emilia Romagna da parte della Lega di Matteo Salvini quali manifestazioni della [deriva dello schema B\) Cap. 06](#) che privilegia la relazione partiti/elettori, si presta a prese di potere egemoniche basate sul consenso popolare raccolto dai leader, prevede la riduzione all'impotenza delle correnti interne ai partiti e l'imposizione alle realtà locali di candidati espressione della scelta del leader con esiti in qualche misura emblematici.

È convinzione abbastanza comune che l'inefficacia della segreteria Zingaretti nel PD del "dopo Renzi" fosse almeno inizialmente dovuta al fatto che il nuovo segretario potesse contare in Parlamento quasi esclusivamente sui parlamentari precedentemente nominati da Renzi nelle liste bloccate e nei collegi sicuri per le elezioni del 2018.

E' altrettanto convinzione comune che il comportamento complessivo di Matteo Renzi verso il governo Conte II (dalla promozione dell'accordo del PD con il M5S al cannoneggiamento di quello stesso governo) e la [nascita di Italia Viva](#) abbia a che fare con il bisogno dello stesso Renzi di evitare elezioni anticipate visti i problemi che avrebbe avuto a far ricandidare i suoi sostenitori interni se fosse rimasto nel PD.

Richiamando [l'uso del Web in politica Cap. 09](#) come componente della deriva dello schema B), si può azzardare la tesi che Matteo Renzi abbia perso segreteria del PD perché egli, dopo aver raccolto un consenso personale sufficiente a conquistare il partito e a "rottamare" gran parte dei suoi esponenti, non abbia poi saputo usare i social network per mantenere alto quel consenso.

In tutta la vicenda la deriva negativa dello schema B) si è manifestata, paradossalmente, a danno del soggetto che ne avrebbe dovuto teoricamente beneficiare e cioè a danno del PD che, a partire dall'esito delle elezioni del 2013, è venuto sperperando le sue risorse, sostenitori, elettori e dirigenti

di spicco, a causa delle logiche di quello schema, e ha rischiato persino di perdere la sua tradizionale roccaforte dell'Emilia Romagna, se non fosse intervenuto in suo aiuto il movimento delle Sardine.

Qui il collegamento con l'altra vicenda della mancata conquista dell'Emilia Romagna da parte del partito della Lega che Matteo Salvini era riuscito a egemonizzare grazie alla sua grande capacità di raccogliere consenso personale via web, di trasformarlo in voti per il partito e di ridurre così il dissenso interno all'insignificanza.

Egli era poi riuscito a sostenere la posizione contando quasi esclusivamente sull'uso del web, e tenendo in tutti i modi la comunicazione politica nel registro della campagna elettorale permanente, al punto di convincersi che, nell'assalto alla Regione Emilia Romagna, i like dei followers lo esonerassero dal dover proporre un candidato credibile e una concreta proposta politica.

Rimane il quesito aperto se le vicende siano incidenti o se siano invece forzature politiche all'interno dei partiti e verso gli elettori, connaturate allo schema B), che si dimostrano implacabili nella fase del successo quanto in quella dell'insuccesso.

CAP. 04 - IL SENSO DEL VOTO, RAPPRESENTANZA E GOVERNABILITA'

È frequente che gli elettori, con il voto in occasione delle elezioni, neghino le previsioni più sofisticate basate sulle intenzioni di voto, e questo significa che l'atto politico fondamentale degli elettori è il voto elettivo, proprio come tautologicamente dovrebbe essere.

Allora il quesito è come si possa raccogliere il senso del voto espresso in occasione delle elezioni, in modo che sia il più articolato e indicativo possibile del sentimento politico degli elettori.

Questo non solo allo scopo di tradurlo correttamente in rappresentanza parlamentare a esito del voto stesso, ma anche per tenerne conto tra una tornata elettorale e l'altra nella direzione delle strategie di rimodulazione dell'azione politica da parte dei partiti.

Infatti, modulare l'azione politica senza rincorrere affannosamente il consenso del momento può evitare le sorprese caratteristiche della instabilità e cioè i grandi e repentini spostamenti dei voti.

voto unidirezionale e bidirezionale

Diciamo, per utilità di esposizione, che si ha un "voto unidirezionale" quando votando il partito si sceglie automaticamente il candidato o i candidati e viceversa, e che si ha un "voto bidirezionale" quando si può votare il candidato e il partito separatamente e dare così una valutazione dell'abbinamento proposto nelle liste elettorali.

Il sistema elettorale attuale, attraverso le liste elettorali bloccate, offre agli elettori un abbinamento fisso tra partito e candidati, che è ulteriormente irrigidito dal fatto che ciascun candidato è inserito nella lista in una posizione fissa che rispecchia l'ordine d'importanza che il candidato ha per il partito: i primi vengono eletti, gli ultimi solo se i voti sono abbastanza.

Non è detto che l'ordine prioritario di eleggibilità dei candidati di lista stabilito dal partito sia quello che l'elettore sceglierebbe se gli fosse permesso di farlo.

L'elettore che conosce qualcuno dei candidati si irrita se quello che preferisce è sotto quello che egli non apprezza, per non parlare di quando l'elettore si trova, in una lista tutto sommato accettabile, qualche nome per lui impresentabile e si sente di fatto costretto a votarlo.

L'elettore può sopportare e votare fino a quando il partito risponde alle sue esigenze, e può resistere per affezione, ma alla fine o smette di votare o cambia partito.

E questo non avviene gradualmente, avviene all'improvviso per via delle dinamiche sociali, che non rispettano le leggi lineari della proporzionalità.

Avviene cioè che in prossimità di una votazione una "qualsiasi cosa", in sé e per sé trascurabile in altre circostanze, induca nello stesso momento molti di coloro che erano in là con l'insofferenza a cambiare il voto senza che ce ne sia stato apparente preavviso.

Occorre considerare che l'offerta politica percepibile dall'elettore non è composta esclusivamente dall'abbinamento (più o meno bloccato) tra candidato e partito bensì da tre "oggetti" di valutazione, il candidato, il partito e l'abbinamento tra il partito e il candidato.

È un fatto acquisito che l'elettore sia perfettamente in grado di rispondere alle tre domande elementari:

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| - 1) il candidato mi piace? | ☐ SI | ☐ NO |
| - 2) il partito mi piace? | ☐ SI | ☐ NO |
| - 3) l'abbinamento tra il partito e il candidato mi piace? | ☐ SI | ☐ NO |

Da notare che ogni risposta elementare è legittima nel senso che è persino concepibile la seguente sequenza, anche se altamente improbabile:

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - 1) il candidato mi piace? | ☒ | ☐ NO |
| - 2) il partito mi piace? | ☒ | ☐ NO |
| - 3) l'abbinamento tra il partito e il candidato mi piace? | ☐ SI | ☒ |

Il fatto che sia altamente improbabile è stato sufficiente a giustificare che i sistemi di voto abbiano associato univocamente il candidato e il partito, in modo che votando il candidato si voti automaticamente il partito e viceversa e il voto risulti unidirezionale.

Va detto che tale abbinamento è ovvio per qualsiasi candidato che abbia fatto la sua carriera politica all'interno di un solo partito, ma questo avveniva in passato quando esistevano partiti di grande tradizione.

Oggi la militanza è assai più estemporanea e gli abbinamenti poco stabili, per cui oggi accade che le seguenti combinazioni di risposte siano sempre più frequenti:

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - 1) il candidato mi piace? | ☒ | ☐ NO |
| - 2) il partito mi piace? | ☐ SI | ☐ NO |
| - 3) l'abbinamento tra il partito e il candidato mi piace? | ☐ SI | ☒ |

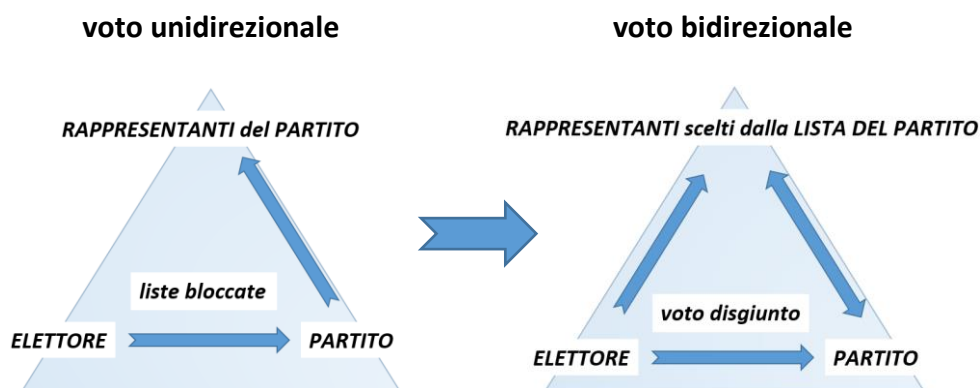
- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - 1) il candidato mi piace? | ☐ SI | ☐ NO |
| - 2) il partito mi piace? | ☒ | ☐ NO |
| - 3) l'abbinamento tra il partito e il candidato mi piace? | ☐ SI | ☒ |

Il voto unidirezionale dei metodi di voto "rigidi" non consente di cogliere interamente né il senso politico del voto espresso né quello della propensione al voto. Questo avviene anche in molti sondaggi, che si sono dimostrati erronei e probabilmente fuorviati proprio dalla rigidità del modello di riferimento.

Oggi allora ci si può aspettare che un buon sistema elettorale permetta di raccogliere separatamente le risposte dell'elettore su ciascun oggetto: candidato, partito e abbinamento candidato-partito e che si adotti allo scopo un voto bidirezionale verso il candidato e verso il partito, dal quale si desuma la valutazione dell'abbinamento.

L'espedito che può essere usato allo scopo di ottenere il voto bidirezionale è il voto in forma disgiunta, con doppia o unica scheda.

Il passaggio dal sistema con voto unidirezionale ad un sistema con voto bidirezionale può essere schematizzato come segue:



Nel disegno a destra la freccia tra rappresentanti e partito sta a indicare la dialettica che il voto bidirezionale inevitabilmente anima all'interno del partito.

voto bidirezionale, rappresentanza e governabilità

Non sembra necessario dimostrare che l'esito della rilevazione di 2 elementi di voto sia più "rappresentativo della rappresentanza" ovvero della dinamica complessiva tra gli attori in campo espressa dal voto libero degli elettori e che lo sia molto di più rispetto alla rilevazione di uno solo di essi, quale che sia, a partire dal candidato piuttosto che dal partito.

Concludiamo aggiungendo la considerazione che determina la "gerarchia di attenzione" e di priorità a favore della rappresentanza rispetto alla governabilità ovvero che **le correzioni a favore della governabilità siano tutto sommato abbastanza facili da introdurre, sotto forma di "algoritmo" di assegnazione dei seggi, una volta che il metodo di espressione del voto abbia permesso di cogliere il senso completo e articolato del voto stesso**, essendo il "voto bidirezionale" un sostegno per una vera rappresentanza.

È viceversa davvero difficile inferire a posteriori il senso del voto se il metodo col quale è stato raccolto il voto è orientato prioritariamente alla governabilità, per la quale è sufficiente il "voto unidirezionale".

Cap. 05 - FORMULE ELETTORALI, RAPPRESENTANZA, GOVERNABILITÀ E ALTERNANZA

Avendo stabilito l'ordine prioritario [tra rappresentanza e governabilità Cap. 04](#) a favore della rappresentanza, ci si può occupare di assicurare la rappresentanza indipendentemente da che cosa si potrà scegliere per assicurare la governabilità.

Al riguardo sosteniamo che per la rappresentanza sia determinante la qualità delle relazioni tra tutti gli attori della rappresentanza e cioè gli elettori, i candidati che diverranno rappresentanti e i partiti. Per relazioni intendiamo quella tra elettori e candidati, quella tra elettori e partiti e quella tra candidati e partiti.

La qualità di queste relazioni si riverbera sulla rappresentanza del Parlamento.

Si può sostenere che non esista una formula elettorale in assoluto migliore ma che il maggioritario e il proporzionale servano in modo diverso allo scopo di assicurare la rappresentanza, la governabilità e l'alternanza.

In realtà le leggi elettorali hanno tendenza ad avere una formula "ispiratrice" spesso legata alla provenienza e alla nascita di ciascuna democrazia, con correzioni che danno vita a formule miste.

Si dice che la formula maggioritaria favorisca la governabilità.

Essa è associata tendenzialmente ad una forma di stato con poteri accentrati quale lo Stato Presidenziale e può avere come sua deriva negativa una presidenza "pericolosa". La compensazione può stare in una formula elettorale a doppio turno come in Francia.

Si dice che la formula proporzionale favorisca la rappresentanza.

Spesso le si associa una faticosa gestione parlamentare delle alleanze di governo, che ha come deriva negativa l'ingovernabilità. È generalmente corretta con lo sbarramento ai partiti che non superano una soglia prefissata, con un qualche premio di maggioranza e anche con delle prassi politiche (la Germania ricorre alla Grosse Koalition, cosa che non scandalizza l'elettore tedesco a condizione che essa governi).

L'alternanza

L'alternanza è associata alla naturale propensione alla mobilità di scelta elettorale delle fasce intermedie dell'elettorato, soprattutto nelle cosiddette democrazie mature, e alla nozione che l'alternanza abbia a che fare con una generalmente benefica discontinuità di orientamento politico e di governo, come dice l'adagio "scopa nuova scopa meglio".

Generalmente l'alternanza è associata alla governabilità, più di quanto lo sia alla rappresentanza. L'alternanza può essere effetto diretto dell'indicazione del voto, per lo più maggioritario, come anche riflesso indiretto del voto proporzionale, tramite prassi che permettano l'indicazione del premier/governo in fase di voto, o apparentamenti tra partiti comunicati agli elettori prima del voto.

Come detto l'alternanza è privilegiata nelle democrazie più orientate alla governabilità e dotate di formule elettorali maggioritarie.

In tali democrazie, il fatto che il cittadino elettore non sia stabilmente schierato con lo stesso partito rappresenta un valore e la conquista del suo voto diventa un aspetto decisivo della competizione politica.

L'alternanza non gode di altrettanta considerazione, nel dettato e nella prassi delle democrazie parlamentari. Qui l'alternanza si materializza in parlamento talvolta con poca o nulla discontinuità di orientamento politico e di governo.

L'alternanza è talvolta associata al c.d. "spoiling system", cioè alla sostituzione dei vertici dell'amministrazione statale, conseguente all'alternanza di governo, come avviene comunemente nelle democrazie anglosassoni.

Cosa che non avviene invece in Francia dove la continuità dell'amministrazione dello stato è garantita da una classe di dirigenti tecnici che hanno fama di alta competenza e di lealtà all'ordinamento e al funzionamento dello stato, e che sopravvive all'alternanza dei politici, assistendoli e talvolta condizionandoli.

Insomma, numerose sono le possibili ricette elettorali che combinino al meglio rappresentanza, governabilità e alternanza.

il valore della persistenza della legge elettorale nel tempo

Va riconosciuto che in democrazia la persistenza della stessa legge elettorale nel tempo rappresenta un valore in sé, sia perché per ciascuna formula, come si è detto, si possono produrre norme e comportamenti politici adeguati a compensare le potenziali derive negative della formula stessa, sia perché **nel tempo l'elettore impara a capire le conseguenze del suo voto e impara a utilizzare i meccanismi specifici della formula elettorale secondo l'effetto politico che intende favorire.**

Nelle democrazie mature, generalmente le leggi elettorali sono immutate nei principi, nelle formule e persino negli schemi e le modifiche riguardano "aggiustamenti di aspetti disfunzionali", per esempio i metodi di conteggio per l'assegnazione dei seggi, la percentuale della soglia di sbarramento o altro, spesso allo scopo di agire con accuratezza sull'aderenza della rappresentanza al panorama sociale.

[Come si è già visto Cap. 03](#) L'Italia, nel periodo a partire dalla caduta del muro di Berlino e nel novero delle democrazie europee e occidentali, ha il primato del numero di cambiamenti di legge elettorale e dei tentativi di cambiamento delle leggi elettorali.

cfr: [dal mattarellum al rosatellum](#)

Per di più si è trattato di cambiamenti sostanziali, da proporzionale puro a maggioritario con uninominale secca, da quest'ultimo a maggioritario con quota proporzionale a liste bloccate, e da questo a proporzionale con quota maggioritaria uninominale, fino a ipotizzare attualmente di ritornare al proporzionale puro, in una apparente nostalgia della Prima Repubblica.

Leggi elettorali adottate per favorire la maggioranza di governo.

Anche nel tema dell'alternanza l'Italia rappresenta abbastanza un'eccezione, in quanto i continui cambi di legge elettorale sono stati finalizzati a impedire l'alternanza.

In Italia la legge elettorale ha il rango di "legge ordinaria" e può essere cambiata a maggioranza semplice. Va da sé che la maggioranza in carica sia tentata di limitare la possibilità di alternanza e che, per aumentare la probabilità di rimanere in carica e grazie al potere che esercita sul parlamento, introduca proprio a ridosso del voto, una legge che favorisca il suo posizionamento politico/elettorale di quel momento.

È successo però che, curiosamente, l'esito delle votazioni con una nuova legge elettorale abbia talvolta deluso chi l'ha formulata per avvantaggiarsene.

Si può dire che, paradossalmente, in Italia l'alternanza sia stata favorita da chi ha introdotto una nuova legge elettorale con l'intento d'impedirla o genericamente di trarne vantaggio.

cfr: [una legge che ha punito chi l'ha votata](#);

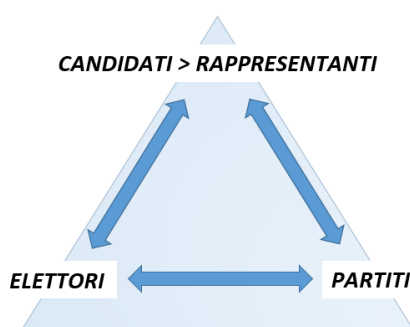
Errori di valutazione del sentimento dell'elettorato? sondaggi fuorvianti? scarsa considerazione dell'intelligenza dell'elettore? un modello di riferimento inappropriato a [cogliere il senso del voto \(Cap. 04\)](#)

È così astruso ipotizzare che l'elettore, non capendo la meccanica, talvolta astrusa, della legge, ne abbia chiaramente percepito l'intento e lo abbia punito?

Cap. 06 - LE RELAZIONI TRA ELETTORI, CANDIDATI E PARTITI E LA RAPPRESENTANZA

Qui sosteniamo la tesi che la piena rappresentanza della Nazione si verifichi quando la dinamica complessiva tra gli attori principali della rappresentanza sia equilibrata, e che le singole relazioni siano dialettiche e non a senso unico:

Utilizziamo al riguardo il modello già usato per descrivere [il voto unidirezionale e il voto bidirezionale](#) [Cap. 04](#) per descrivere le tre relazioni tra gli attori della rappresentanza: la relazione tra elettori e candidati (che diventeranno rappresentanti), la relazione tra elettori e partiti e la relazione tra partiti e candidati.



La visualizzazione del modello evoca il fatto che la rappresentanza della nazione è affidata al Parlamentare e che tocchi all'attività del Parlamento fare la sintesi e l'integrazione delle istanze degli elettori e delle visioni dei partiti, senza che questo diminuisca l'importanza della relazione tra gli elettori e i partiti nei quali essi si riconoscono.

La tesi trova sostegno anche dall'osservazione che quando una delle dette relazioni prevale sulle altre si prospettano limitazioni o distorsioni più o meno gravi della rappresentanza.

relazione prevalente tra rappresentanti e partito

È la situazione dei partiti storici con vincoli di appartenenza consolidati, dove l'integrazione delle componenti locale e nazionale avveniva attraverso lunghi percorsi di carriera all'interno dello stesso partito.

Partiti inclusivi e capaci di contenere molte "correnti", espressioni interne delle diverse anime all'interno di un arco politico tra le storiche posizioni di destra e di sinistra.

Partiti che per loro natura e istinto avevano, come deriva, la tendenza e il rischio di diventare partiti unici.

Altri tempi ed altri partiti, dei quali sembrano non esistere più esempi democratici di successo.

Si omette qui d'integrare quanto detto con la considerazione su che cosa fossero i partiti in quel periodo, quale fosse la loro vita interna, la formazione dei quadri politici, e su come si siano nel frattempo trasformati, passando da partiti storici garanti dell'ideologia, della linea politica e delle carriere politiche lunghe e collaudate dei propri esponenti, a partiti personali e ad abbinamenti tra partito ed esponenti politici assai più estemporanei ed effimeri che nel passato.

Si sottolinea invece ai fini dell'iniziativa sulle regole della rappresentanza che le attuali forme di partito, "libere associazioni di cittadini", siano un esito che arriva dal passato con il quale fare i conti e un punto di partenza per il futuro: per ricostituire una relazione sana tra organizzazione di partito, esponenti di partito, rappresentanti in Parlamento e cittadini.

In tal senso le regole della rappresentanza contribuirebbero, in ultima analisi, a orientare gli stessi Partiti, che al momento paiono incapaci di riavvicinare cittadini e territori, verso il recupero di quella funzione di mediazione socio-politica della Nazione che negli ultimi decenni hanno trascurato e perso.

[Nota su una legge sui partiti in l'attuazione dell'art. 49 della Costituzione](#)

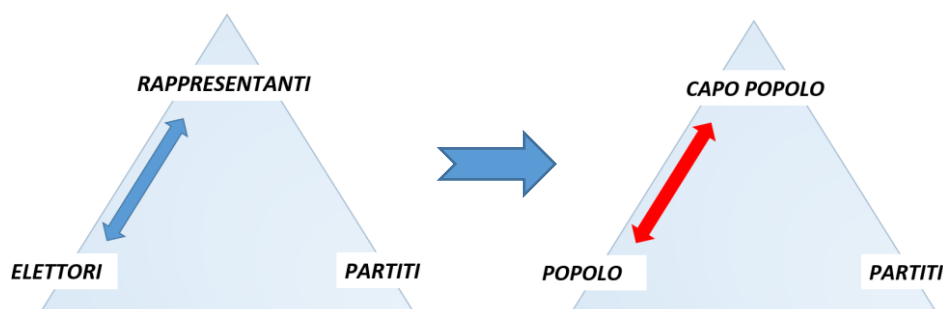
1. *“Nessun grande paese libero è stato senza di essi. Nessuno ha mostrato come un governo rappresentativo possa operare senza di essi. Essi creano l'ordine dal caos di una moltitudine di elettori”*. Così scriveva James Bryce nel 1921, alla fine della prima guerra mondiale, per illustrare sinteticamente la funzione dei partiti politici in un contesto di democrazia [J. Bryce, 1921, p. 119] e molti si chiedono se oggi questa definizione abbia ancora un senso. Non solo sono cambiati i tempi e quindi i rapporti fra società e politica, ma sono sotto gli occhi di tutti le degenerazioni alle quali ciclicamente i partiti vanno soggetti. Una cosa tuttavia è certa: la funzione dei partiti politici, in realtà, rappresenta *in nuce* la necessità insuperabile che una comunità ampia di individui trovi, in una forma associativa organizzata che poi è stata chiamata partito, lo strumento principale per partecipare al giuoco democratico. Il tutto, naturalmente, per dar modo ai suoi militanti di perseguire, secondo la famosa definizione di Max Weber, tanto “fini oggettivi, quanto vantaggi personali o entrambi gli scopi” [M. Weber, 1974].

Relazione prevalente tra elettori e rappresentanti

Sono noti gli inconvenienti di quando prevale la relazione tra elettori e rappresentanti e i cittadini possono eleggere i propri rappresentanti, in assenza della necessaria intermediazione di [partiti politici](#) capaci di svolgere il ruolo di congiunzione tra stato e cittadini su scala nazionale. In questo caso, la rappresentanza nel Parlamento risulta frammentata e inconcludente.

A ben vedere, la deriva ultima che “razionalizza” il caos che si determina quando prevale la relazione elettori-rappresentanti in presenza di partiti “deboli” è di tipo autoritario: i rappresentanti si riducono ad uno soltanto, che rappresenta e interagisce con il suo popolo. E la forma di conferimento della rappresentanza è di tipo plebiscitario.

Per certi versi si ripropone a livello nazionale, ma con portata ben più importante, la dinamica abbastanza consueta a livello locale del candidato/rappresentante forte nel proprio collegio elettorale.



Relazione prevalente tra elettori e partito

Sono sotto gli occhi di tutti gli inconvenienti della situazione italiana nella quale la relazione prevalente è quella tra gli elettori e i partiti e in particolare quando i partiti possono nominare i candidati e “imporli” agli elettori delle comunità locali attraverso le liste bloccate, secondo una graduatoria d’importanza che rappresenta la vicinanza dei candidati alle segreterie dei partiti.

In questo caso, prima delle elezioni i gruppi di potere si danno battaglia all’interno dei partiti per accaparrarsi i collegi elettorali più sicuri.

Durante il mandato i rappresentanti, non hanno alcuna ragione d’interesse verso gli elettori e sono tenuti all’obbedienza al gruppo di potere che li ha fatti eleggere e il danno per la rappresentanza risulta evidente in quanto i rappresentanti sono tenuti con quello che altrove abbiamo chiamato “patto di candidatura” a rappresentare gli interessi dei partiti.

In Parlamento si ripropone la stessa guerra per bande, guerreggiata all’interno dei partiti e per altra via: anche in questo caso la rappresentanza in Parlamento risulta frammentata e inconcludente.

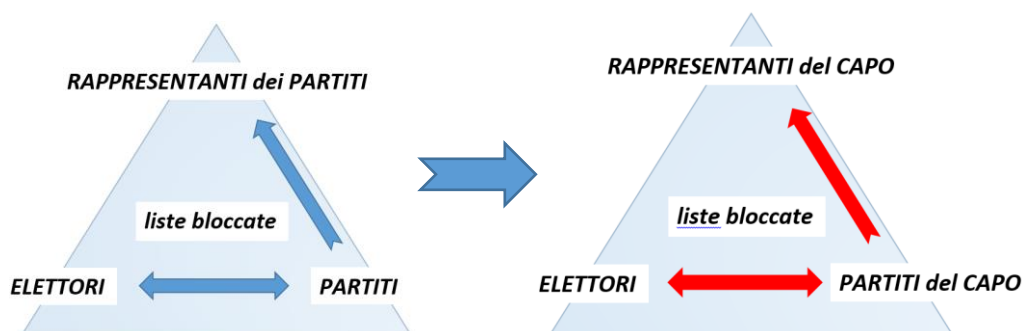
La deriva in questo caso è la conquista dei partiti da parte di un gruppo di sodali con un leader forte che riduce all’irrelevanza le altre “correnti” e che si consolida elezione dopo elezione grazie alle liste elettorali bloccate. Ne risultano scissioni e proliferazione di partiti personali, oltreché repentine perdite di consenso del partito, che i sostenitori abbandonano quando si convincono dell’impossibilità di cambiarne il gruppo dirigente.

l’uso politico del web e dei social media

La deriva descritta tende a estremizzarsi a causa dell’uso politico del web e dei social media, che rappresentano nuove, potenti e pervasive, “virali”, risorse strategiche adatte a ogni forma di informazione e stile di comunicazione diretta, delle quali peraltro si registrano al momento gli aspetti peggiori. Lo spregiudicato e strumentale [uso politico del web \(Cap. 09\)](#) e dei social media favorisce infatti all’interno dei partiti l’emergere di leader che riescono in questo modo a raccogliere direttamente il consenso dei cittadini a favore del partito e che, grazie a ciò, riescono a egemonizzarlo.

Tale deriva porta a condizionare fortemente la partecipazione politica “libera” degli esponenti dei partiti, a ridurre gli stessi partiti alla sola amministrazione del potere politico e a sostituire la relazione tra il partito e gli elettori, già prevalente e riduttiva della rappresentanza, con la relazione, priva di qualsivoglia intermediazione, tra il leader del partito e gli elettori, che diventano il suo popolo.

Si è ormai indotti a immaginare che il “like” possa prefigurare il voto e che il voto possa essere invocato come forma di plebiscito o di referendum sul leader.



Nota sui capitoli 07, 08, 09 e 10 a seguire:

Vi si trattano specifici argomenti determinanti nella scelta delle possibili norme che favoriscano la rappresentanza, sottolineando che il criterio di scelta non è riferito ad una situazione ideale bensì è asservito allo scopo di fare il percorso prospetticamente più breve per restituire la rappresentanza al Parlamento a partire da questo Parlamento.

Si è evitato di copiare norme di altri paesi e d'introdurre norme totalmente confliggenti con la nostra storia.

Ogni scelta si rifà alla convinzione che una piena rappresentanza si possa realizzare quando il modo di scegliere i rappresentanti permette a ciascuno degli attori in campo di esprimere senza impedimenti le proprie idealità e le proprie convenienze, coniugando libertà e responsabilità.

Ogni scelta si richiama a un clima di fiducia e di convergenza tra gli attori che va realizzato partendo dall'idea apparentemente controintuitiva che fiducia e convergenza siano lì pronte ad essere usate bene.

Cap. 07 - VINCOLO TERRITORIALE, PLURICANDIDABILITÀ E RAPPRESENTANZA

Uno dei principali quesiti sulla rappresentanza è se e quanto sia importante che i rappresentanti si identifichino con la loro base elettorale territoriale.

Al riguardo si confrontano tradizioni e convinzioni differenti alle quali corrispondono norme che vanno dal **vincolo di residenza** che obbliga i candidati ad essere residenti nell'ambito territoriale nel quale si candidano, fino alla **pluricandidabilità** anche molto estesa che consente ai candidati la possibilità di essere contemporaneamente candidati in molti o persino in tutti gli ambiti territoriali possibili.

In alcuni sistemi elettorali, per lo più anglosassoni, il vincolo tra rappresentante e base elettorale territoriale è generalmente e tradizionalmente forte e talvolta sancito esplicitamente dal "vincolo di residenza".

"Quando Hillary Clinton progettò di candidarsi al Senato degli Stati Uniti per lo Stato di New York, vi prese la residenza per tempo. Nessuno può essere eletto al Senato o alla Camera dei rappresentanti se non nello Stato di residenza: lo prescrive la Costituzione (Art. I, sect. 2.2 e sect. 3.3). Criteri «di appartenenza» così restrittivi non sono però frequenti nella legislazione elettorale, e si applicano solo in quei paesi in cui la questione etnica è predominante (si veda per es. l'art. 4.2. della legge elettorale della Bosnia-Erzegovina). Talvolta sono invece previsti per l'elezione delle assemblee locali (particolarmente restrittivi per esempio i criteri posti dalla legislazione statale negli USA), oppure vi è prescritto l'obbligo (decisamente meno impegnativo) di trasferire nel collegio la propria residenza una volta eletti (si veda per es. la sect. H 7.3 della legge elettorale dei Paesi Bassi). Almeno in Europa, il principio della rappresentanza nazionale e il correlato divieto di mandato imperativo sembrano prevalere sull'esigenza di legare la rappresentanza parlamentare al territorio. Su questa strada si è sempre incamminata anche la legislazione italiana."

In Italia vige la pluricandidabilità ed è strenuamente difesa dai partiti politici:

"La prima questione riguarda la possibilità che un candidato si presenti in più collegi. Questo è espressamente vietato da quasi tutte le leggi elettorali (si vedano per es. l'art. L156 del Code électoral in Francia, l'art. 46.6 della ley orgánica 5/1985 in Spagna, il § 20 del BWahlG in Germania, l'art. 21.3 della lei eleitoral 14/1979 in Portogallo, l'art. 27.2 della legge federale svizzera sui diritti politici, l'art. 139.2 della legge elettorale polacca e l'art.118 del codice elettorale belga). In Italia, invece, la candidatura multipla è sempre stata ammessa, sia per la Camera che per il Senato.

... omissis ...

Come ovvio, spetta a chi risulta eletto in più circoscrizioni scegliere quale "comunità" rappresentare in Parlamento (e decidere di conseguenza anche chi sarà il rappresentante delle altre circoscrizioni, al quale optando cede il passo."

Difficile eliminare la pluricandidabilità:

"Il testo della riforma elettorale presentato alla Camera dei deputati (mi riferisco al testo base unificato adottato dalla Commissione) sembra adeguarsi finalmente al criterio seguito negli altri paesi: «Nessun candidato può essere incluso in liste... in più di un

collegio plurinominale» (così l'art. 1.10 intenderebbe modificare l'art. 19 del DPR361/1957)

Ma molti degli emendamenti presentati mirano a incidere su questa importante innovazione, o eliminandola del tutto o adattandola alle esigenze specifiche di questo o quello schieramento. Ci va di mezzo la sopravvivenza di più di un leader dei piccoli o piccolissimi partiti personali, che difficilmente riuscirebbe a spuntarla ottenendo per sé un seggio in qualche collegio plurinominale, data la dimensione ridotta che si vuole dare a tali collegi.

Citazioni estratte da:

[Rappresentanti di cosa? Legge elettorale e territorio](#)

Roberto Bin - Editoriale de Le Regioni - 4/2013

Vincolo di residenza e pluricandidabilità a parte, possiamo riconoscere che la dinamica complessiva tra l'abbinamento partito/candidato e gli elettori si consolida laddove la sinergia tra candidato e partito consegue un successo duraturo nella comunità che rappresenta, e cioè quando gli elettori di quella comunità premiano nel tempo l'abbinamento e il candidato viene eletto e confermato alla ricandidatura.

vincolo territoriale, pluricandidabilità e rappresentanza in Italia

Durante il periodo della prima repubblica anche in Italia, come in altri paesi, è avvenuto che generalmente le carriere politiche, nei grandi e nei piccoli partiti, si siano via via sviluppate fino al livello nazionale a partire dalla base elettorale naturale del candidato, ovvero dall'ambito territoriale dove il candidato è conosciuto ed è in condizione di fare più proficuamente la sua campagna elettorale.

Durante la seconda Repubblica si ha una totale divergenza tra ambito locale e ambito nazionale che corrisponde al divergente indirizzo delle leggi elettorali a partire dai referendum elettorali dei primi anni 90

A livello locale si passò subito dalla nomina del Sindaco da parte dei partiti alla sua elezione diretta da parte degli elettori [legge elettorale del 1993 dei Comuni italiani](#) che si è dimostrata in tutti questi anni una buona legge, apprezzata da tutti.

Qui, anche se il vincolo di residenza non è norma di legge e dunque non è obbligatorio che il Sindaco sia residente nel Comune dove si candida, è evidente che egli ci viva di fatto se vorrà esercitarvi la sua funzione.

Sono l'ambito locale stesso e la prassi a consolidare con indubbio successo la relazione del candidato con la sua base elettorale/territorio.

Al tempo si venne vagheggiando che una schiera di Sindaci avrebbe infine affollato via via il Parlamento, ma è cronaca che i Partiti abbiano ostacolato in tutti i modi questa possibilità e che solo qualcuno siede in Parlamento dopo aver servito bene il proprio Comune. A uno è in effetti riuscito di conquistare per breve tempo un partito.

A livello nazionale si è passati dall'elezione diretta del Parlamentare da parte degli elettori con l'uninomiale secca di collegio alla sua nomina da parte dei partiti.

I partiti hanno ampiamente utilizzato la pluricandidabilità combinata alle liste bloccate, hanno paracadutato nei collegi elettorali persone spesso sconosciute in quei luoghi con l'aggravante poi di spostarle in altri collegi alle successive tornate elettorali.

Da un lato gli elettori sono venuti perdendo la prospettiva di contiguità e continuità di rapporto con la persona fisica che avrebbe dovuto rappresentarli, dall'altro gli eletti, privi del sostegno di una base elettorale, sono divenuti sempre più dipendenti dai partiti.

Questa assai sommariamente la storia delle carriere politiche dell'Italia di oggi dove abbiamo Sindaci apprezzati da chi li ha scelti e Parlamentari disprezzati da chi è stato costretto a eleggerli e che non rappresentano le comunità elettorali locali dove sono stati eletti.

Ne è risultata una drastica riduzione della componente locale della rappresentanza sintetizzata nel giudizio **“politica lontana dalla gente”**

L'uso delle liste bloccate e della pluricandidabilità ha impedito sistematicamente la costituzione di una relazione, che meriti tale nome, tra base elettorale naturale e candidato e di conseguenza ha avuto un effetto disastroso sulla rappresentanza parlamentare.

Considerato che qui l'intenzione è quella di restituire al Parlamento la rappresentanza dell'intero paese a partire dalla situazione attuale, ci si deve chiedere se oggi sia preferibile introdurre tout court un vincolo di residenza, per obbligare i nuovi politici a ripartire dalla base elettorale territoriale, o se sia piuttosto preferibile riorientare le carriere con passaggi meno drastici ma progressivi e stringenti. Le due opzioni non sono equivalenti, da diversi punti di vista, e ciascuna implica differenti azioni politiche e scelte normative coerenti, prima di tutto relativamente a vincolo territoriale e pluricandidabilità.

Anticipiamo che si ritiene preferibile la seconda opzione.

Proponiamo che la riflessione parta al solito dal dettato costituzionale *“Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione”* e allora si può immediatamente affermare che il vincolo di residenza associato alle istanze locali risulta non necessario e che la pluricandidabilità associata alle istanze dei partiti nazionali risulta ammissibile.

Provando ad articolare il ragionamento, cominciamo col rilevare che la pluricandidabilità è evidentemente incompatibile col vincolo territoriale solo in fase di candidatura.

Allora i quesiti diventano se la pluricandidabilità debba essere limitata e di quanto in fase di candidatura e se un qualche vincolo di territorialità sia utile o necessario durante il periodo del mandato in caso di elezione del candidato.

Richiamando ancora una volta le [condizioni di conferimento del mandato Cap. 01](#), possiamo convenire che agli eletti dello schema A) che rispondono alle istanze della base elettorale locale del territorio dal quale provengono, manchi la componente nazionale, ma che essi possano trovarla nel partito di portata nazionale che li candida.

Possiamo anche convenire che agli eletti dello schema B) che rispondono prioritariamente alle istanze dei partiti che li hanno fatti eleggere in un “collegio sicuro” anche molto distante da quello in cui vivono, manchi la componente locale, che essi però potranno sviluppare vivendo il periodo del loro mandato nell'ambito territoriale nel quale sono stati eletti e servendo la comunità che rappresentano.

Possiamo cioè concludere che entrambe le condizioni di conferimento del mandato corrispondenti agli schemi [A\)](#) e [B\)](#) non impediscano ai candidati di divenire adatti a rappresentare l'intera Nazione, come prescritto dalla Costituzione, e che pertanto non occorra vietarne o obbligarne alcuna in fase di candidatura.

Al candidato eletto in un collegio nel quale non è residente, si può tutt'al più chiedere di spostarvi la residenza durante il mandato o di eleggervi domicilio, rimanendo però assodato che il punto essenziale non sia di natura formale bensì di natura comportamentale.

La pluricandidabilità come sostegno all'espansione territoriale dei partiti

Rimane il quesito se si debba limitare la pluricandidabilità.

Al riguardo, come si è detto, il vero aspetto politico deteriore della pluricandidabilità è quando la segreteria del partito se ne serva per assicurare una "poltrona in Parlamento" a un candidato che considera a qualche titolo meritevole, facendolo eleggere in un "collegio sicuro", nel quale però si sa dall'inizio che una volta eletto non metterà più piede.

La pratica si rivela un boomerang per il partito, avendo tendenza a trasformare in qualche tornata elettorale il collegio sicuro in un collegio perso. In altre parole il partito, con questo uso della pluricandidabilità e con evidente consequenzialità, disprezzando la componente locale della rappresentanza, dilapida il radicamento territoriale del partito che è per l'appunto la manifestazione della rappresentanza locale.

A ben vedere la pluricandidabilità, che sembrerebbe la negazione stessa della territorialità, può essere invece uno strumento molto utile a sostenere il progetto di espansione politica dei partiti proprio in senso territoriale, con l'effetto positivo di arricchire l'offerta politica in ogni territorio e con essa la flessibilità nella riorganizzazione dei partiti in tal senso.

Infatti i partiti che volessero rafforzare la loro posizione in un certo ambito territoriale, potrebbero farlo candidando un loro esponente di sicuro valore sia nel collegio da conquistare sia nel collegio nel quale quell'esponente è tradizionalmente forte. Così facendo quell'esponente sarebbe motivato a farsi carico del progetto di espansione del partito, non essendo esposto al rischio evidente di rimanere senza collegio, come potrebbe accadere se potesse essere candidato in un solo collegio e scegliesse di farlo in quello da conquistare.

Si può assumere allora che la candidabilità in 2 collegi sia sufficiente a sostenere, con basso rischio, l'intento legittimo dei partiti e utile per l'intera politica nazionale di ampliare la presenza e la rappresentanza territoriale a livello nazionale. La limitazione a due collegi è coerente col fatto che non ci si possa impegnare in serie campagne elettorali quando si è candidati in tanti collegi.

In conclusione, nella fase di candidatura, tra il vincolo territoriale e la pluricandidabilità, **la candidabilità limitata a 2 collegi è preferibile perché favorisce l'utile azione politica dei partiti nel ridisegnare la propria presenza territoriale, con l'intento di ampliarla a livello sovra regionale e possibilmente nazionale.**

Per contro, la candidabilità in un solo collegio, che corrisponde al vincolo territoriale (esplicito o implicito) ostacolerebbe l'azione descritta, in quanto la renderebbe personalmente rischiosa per gli esponenti che si candidassero in un collegio da conquistare.

I partiti continuerebbero a trovare conveniente rimanere nelle roccaforti territoriali tradizionali, e affiderebbero la conquista del consenso nelle realtà territoriali non tradizionali al loro leader mediatico di turno per poi, come già denunciato, consegnare la raccolta del voto prodotta da quel consenso a rappresentanti che non rappresenteranno la comunità appena conquistata che in effetti non ha scelto loro ma il loro capo.

CAP. 08 - PREFERENZE, LISTE BLOCCATE E RAPPRESENTANZA

Le preferenze

Affrontiamo l'argomento preferenze dicendo che godono di pessima fama perché sono state utilizzate, soprattutto al Sud, dai potentati locali per convogliare i voti degli elettori controllati verso i partiti con i quali avevano pattuito "il voto di scambio".

Emblematico al riguardo la storia del voto e dei partiti in Sicilia.

Questo è potuto avvenire perché il sistema delle schede e dell'organizzazione elettorale lo ha consapevolmente e colpevolmente permesso.

Questa fama ancora oggi è usata strumentalmente per impedire all'elettore di scegliere il suo candidato preferito, quandanche lo scelga da una lista elettorale presentata da un partito.

Sostenere che sia meglio che siano i partiti a nominare i parlamentari invece che siano gli elettori a sceglierli dalle liste elettorali è semplicemente inaccettabile.

Sostenere che è attraverso le liste bloccate che s'impedisce l'inquinamento malavitoso della politica attraverso il voto è un'argomentazione falsa.

Non si può rinunciare alla libertà dell'elettore di scegliere il proprio candidato o i propri candidati, solo perché la combinazione tra liste elettorali e schede del cosiddetto voto di preferenza si sono dimostrate nel passato deboli rispetto ai brogli elettorali o al controllo distorsivo dei voti nelle comunità contaminate dalla malavita organizzata.

Il voto è di per sé incapace di combattere il degrado sociale e la malavita organizzata, cosa che è compito dello Stato: sta ai tecnici trovare il modo di rendere sicuri gli strumenti di voto contro i tentativi di broglio e sta agli apparati di controllo vegliare su di essi.

liste elettorali bloccate

Grazie alle liste bloccate l'elettore scegliendo il partito vota automaticamente i candidati della lista nell'ordine di priorità prestabilito dal partito.

Si dice che le liste elettorali bloccate non siano incostituzionali, anche se l'argomento rimane dibattuto.

cfr: [Le liste elettorali bloccate tesi a favore e tesi contraria](#)

Qui consideriamo l'effetto delle liste bloccate sulla qualità della rappresentanza e a questo scopo la domanda fondamentale è se le liste bloccate permettano o no all'elettore di esprimere il [senso del voto Cap. 04](#) che l'elettore è in grado di formulare rispondendo alle tre domande elementari del voto:

- | | | | | |
|--|--|----|--|----|
| - 1) il candidato mi piace? | <table border="1"><tr><td>SI</td></tr></table> | SI | <table border="1"><tr><td>NO</td></tr></table> | NO |
| SI | | | | |
| NO | | | | |
| - 2) il partito mi piace? | <table border="1"><tr><td>SI</td></tr></table> | SI | <table border="1"><tr><td>NO</td></tr></table> | NO |
| SI | | | | |
| NO | | | | |
| - 3) l'abbinamento tra il partito e il candidato mi piace? | <table border="1"><tr><td>SI</td></tr></table> | SI | <table border="1"><tr><td>NO</td></tr></table> | NO |
| SI | | | | |
| NO | | | | |

Le liste bloccate sono un esempio di "[voto unidirezionale](#)" e come già argomentato, esse sono per questo inadeguate a raccogliere le risposte, che l'elettore potrebbe dare attraverso il voto elettorale, utilissime per valutare in maniera articolata l'effettivo grado di consenso dell'offerta politica presso gli elettori.

Le liste bloccate riducono il voto dell'elettore alla sola scelta del partito, il quale pre-nomina i suoi rappresentanti in Parlamento.

Questa prassi, in prossimità delle elezioni comporta un confronto all'interno dei partiti per definire l'ordine gerarchico d'importanza dei potenziali candidati e per aumentare la probabilità che tale ordine venga confermato dal voto.

Si tratta di combinare nominativi, liste, pluricandidabilità e "collegi sicuri", in modo tale che in prima battuta "passino" gli esponenti più importanti ed in seconda battuta gli esponenti di rincalzo occupino i collegi lasciati liberi da coloro che sono stati eletti in più collegi e così via, con un immaginabile livello di confronto tra la direzione di partito e corpo del partito.

Il negoziato prende tutto il tempo che precede la data delle elezioni al punto che le liste elettorali vengono depositate in extremis e capita ai candidati di ultimo rango di scoprire solo in occasione del deposito se sono stati messi in lista o peggio se sono stati esclusi dalla lista nella quale era stato loro assicurato di essere stati inclusi.

Similmente ai candidati di ultimo rango, agli elettori spesso capita di conoscere l'elenco dei candidati in lista del partito preferito il giorno del voto consultando i manifesti esposti nei seggi elettorali. Il senso di frustrazione che ne deriva lavora in profondità corrompendo il senso civico, che sempre più difficilmente gli elettori riescono a superare "turandosi il naso" di montanelliana memoria.

A questo riguardo, si potrebbe osservare che le liste bloccate sono in qualche modo un espediente di pura forma con il quale i partiti si sostituiscono ai parlamentari, eludendo così il fatto che la Costituzione li obbliga a presentare liste con nomi e cognomi prima del voto e non permette loro di candidarsi direttamente e successivamente di assegnare ai propri esponenti i seggi ottenuti dal voto. A ben guardare la prassi attuale è consona a quest'ultima ipotesi.

Infatti se facciamo un esercizio di fantasia e poniamo che i partiti possano candidarsi come soggetto giuridico, rimanendo il fatto che in parlamento debbano sedere persone fisiche, converremmo facilmente nel riconoscere che la qualità del confronto politico all'interno dei partiti per scegliere chi debba sedere a rappresentarli in parlamento non cambierebbe un granché rispetto a quella attuale. Semplicemente le battaglie interne prima del voto per accaparrarsi le posizioni nei "collegi sicuri", diventerebbero le battaglie interne dopo il voto per spartirsi i seggi parlamentari resi disponibili dall'esito del voto.

Nella prassi attuale come in quella di fantasia si tratterebbe di parlamentari nominati.

Riferendoci ancora al prima e al dopo del voto, c'è un altro aspetto non marginale nella distorsione del senso del voto, e di conseguenza della sua rappresentatività effettiva, e **cioè che l'ordine d'importanza degli eletti, che è stato stabilito dalle segreterie dei partiti prima del voto, venga pubblicizzato dai partiti e percepito dagli elettori come se fosse invece l'esito del voto** con una sorta di "bias" cognitivo/politico collettivo.

AmMESSO che siano soltanto i partiti i soggetti titolati a presentare liste elettorali, il fatto che al cittadino sia negata la possibilità di scegliere all'interno di quella lista il rappresentante o i rappresentanti che preferisce, condiziona la libertà di mandato dei rappresentanti di lista.

Se a questo si aggiunge il potere che il partito esercita con le liste bloccate e la pluricandidabilità attraverso il "patto di candidatura", la libertà di mandato del rappresentante si riduce all'obbedienza alle direttive del partito.

In conclusione, seppure le liste bloccate non risultino di per sé stesse inequivocabilmente incostituzionali, la combinazione tra esse e la facoltà dei partiti di candidare chiunque ovunque (la pluricandidabilità), costituisce un “sistema politico” che ha l’effetto, ormai compiuto, di falsare la rappresentanza e di annullare il ruolo politico del Parlamento, e cioè dell’istituzione centrale della democrazia rappresentativa.

Si può allora sostenere che l’attuale “sistema politico” formato dalle liste bloccate e dalla pluricandidabilità neghi l’intento stesso della Costituzione, quando se ne valuti l’effetto combinato.

indicazioni per un esercizio del voto utile alla rappresentanza

Sembra necessario ripristinare la facoltà degli elettori di scegliere i propri rappresentanti e il primo requisito è che gli elettori e i candidati si debbano conoscere vicendevolmente per qualche ragione e necessariamente durante la campagna elettorale. Pertanto **le liste elettorali vanno depositate con il più ampio anticipo possibile rispetto alla data del voto.**

Riguardo a quante preferenze sia utile ammettere, sempre ai fini della massima indicazione possibile riguardo alla rappresentanza, possiamo dire che un numero alto di possibili preferenze esonererebbe l’elettore da una scelta ragionata e significativa dal suo punto di vista e produrrebbe dispersione del voto nonché incertezza nella sua interpretazione.

Allo stesso tempo ridurre la scelta ad una sola preferenza non terrebbe conto del fatto che non è infrequente che l’elettore abbia in realtà più di un candidato a pari merito e abbia difficoltà a fare un ballottaggio interno tra due candidati e che dovendo sceglierne uno dovrebbe escludere l’altro, cosa che farebbe a malincuore e sarebbe una perdita d’indicazione riguardo al “miglior secondo”, cioè all’alternativa che è una nozione concettualmente, psicologicamente e politicamente ricca.

Inoltre la preferenza unica in qualche modo renderebbe la regola non completamente neutra e tendenzialmente a favore della formula uninominale secca (il cosiddetto “first pass”) alla quale in effetti si fa la critica di perdere il significato del consenso dato al “candidato perdente”.

Interessante notare come lo stesso esito elettorale possa essere appellato “miglior secondo” nell’ottica orientata alla rappresentanza e “candidato perdente” nell’ottica orientata alla governabilità e qui privilegiamo la prima.

Allora **la limitazione di scelta può utilmente ridursi a non più di due candidati.** Essa è al tempo stesso potenzialità e limite: risponde al criterio che, perché si tratti di una effettiva scelta, il numero di indicazioni ammesse sia il minore possibile al criterio che la regola sia compatibile con l’uninomiale quanto con il plurinomiale.

Infine **il massimo di espressione della scelta data all’elettore** all’interno dell’offerta politica costituita dalle corrispondenze preordinate dei candidati, dei partiti, della limitazione a due preferenze e degli abbinamenti tra candidati e partiti attraverso le liste, si ha quando l’elettore può scegliere direttamente e separatamente due candidati da due liste diverse e un partito nelle liste del quale non figurano i detti candidati, e questo **implica l’utilizzo di una qualche forma di voto disgiunto.**

Al riguardo se osserviamo gli svariati modi in cui le leggi elettorali nel mondo traducono i diversi criteri del voto elettivo in sistemi e schede elettorali, si può qui considerare che si potrà certamente ideare il sistema elettorale e le relative schede elettorali che recepiscano e attuino i criteri del voto elettivo qui prefigurato, e che questo sia un aspetto squisitamente tecnico della legge elettorale.

CAP. 09 - L'USO POLITICO DEL WEB E DEI SOCIAL MEDIA

In corsivo il testo proposto dal dottor. Franco Baccalini che si ringrazia per il contributo.

“Un elemento importante, collegato alla possibilità di introdurre una esplicita normativa sulla rappresentanza, è costituito dal progressivo incremento dell’importanza dell’uso politico del web e dei social media. Più in particolare gli aspetti principali da analizzare sinteticamente riguardano da una parte l’informazione politica, dall’altra la comunicazione politica.

A questo proposito il riferimento all’informazione politica riguarda il rapporto che nel corso del tempo si è definito tra media tradizionali e social media.

Non a caso si sta incrementando sempre di più il circolo vizioso che tende a trasformare l’informazione in slogan: la notizia viene semplificata in parole d’ordine, a loro volta ritrasmesse ossessivamente e amplificate via web. Tale processo di “brutalizzazione” delle notizie produce un pericoloso effetto di ritorno, condizionando in modo distorto l’agenda di notiziari e giornali: spesso il tweet del politico che gode dell’attenzione del media sostituisce il contenuto informativo della notizia.

In altre parole si potrebbe definire questa distorsione come una tendenza alla sostituzione di un’informazione verificata e corredata da opinioni competenti e commenti autorevoli, con un pensiero povero che abusa di stereotipi e fake news, con conseguenze di rilevante gravità.

In primo luogo si determina e si rafforza la sostituzione di un’informazione che alimenta il dibattito e il confronto politico, ma anche l’interesse e il coinvolgimento dell’opinione pubblica, con l’impiego di tecniche di marketing più o meno occulte: tutti i mezzi sono leciti per ottenere immediatamente la maggiore risonanza possibile e l’effetto d’immagine più favorevole e questi diventano i principali obiettivi da perseguire, il primo da parte dei media, il secondo dei “leader” politici, fortemente complici e ugualmente corresponsabili dell’inquinamento informativo. Conseguentemente i cittadini vengono spinti a schierarsi e non a riflettere e farsi un’opinione.

A tutto ciò si accompagna un altro fenomeno negativo e preoccupante che consiste nel progressivo diffondersi sia di sondaggi che pubblicano risultati autocommissionati, che hanno l’obiettivo, più che di rilevare, di condizionare l’opinione politica sulla base della teoria che i risultati dei sondaggi perseguono soprattutto l’obiettivo confermativo della predizione; sia di finte agenzie di notizie, che distorcono l’informazione di proposito e diffondono fake news, tendendo più a spaventare che a responsabilizzare i cittadini; sia di sistemi automatici di moltiplicazione dei propri sostenitori, a cui vengono richiesti comportamenti più consoni al tifo calcistico che all’attivismo politico.

Un secondo aspetto da considerare riguarda più specificatamente la comunicazione politica in rapporto alle distorsioni della politica nell’uso del web e dei social media. La profonda trasformazione delle modalità di raccolta e di formazione del consenso attraverso l’impiego dei social media è caratterizzata da alcuni principali elementi.

La comunicazione politica di leader e supporter che utilizzano maggiormente i social si basa infatti sulla semplificazione dei contenuti e conseguentemente sulla banalizzazione e sull'impoverimento del linguaggio; sulla progressiva radicalizzazione delle posizioni con l'obiettivo di organizzare lo scontro col nemico; sul costante tentativo di egemonizzazione della propria posizione in una logica di contrapposizione continua.

Si passa infatti dal dibattito alle grida, dall'argomentazione di tesi e proposte politiche alla propaganda, dal confronto anche duro ma argomentato alla guerra continua, dall'analisi della situazione all'individuazione del nemico, dal tentativo di raggiungere un primato politico alla pura esibizione di forza.

Le conseguenze maggiormente rilevanti riguardano da una parte la perdita del ruolo di intermediazione tra cittadini e istituzioni degli organi di rappresentanza, cioè delle assemblee elettive; dall'altra i tentativi di simulazione di forme di democrazia diretta scadenti, fittizie e pericolose, come la piattaforma Rousseau e le diverse forme di pressione dei social.

Quanto finora sostenuto non contraddice l'assoluta necessità in una moderna democrazia del miglioramento e del rafforzamento della rappresentanza anche attraverso forme di corretto utilizzo dei social media da parte dei partiti, dei loro leader e dei loro supporter che sollecitino e favoriscano modalità di partecipazione dal basso dei cittadini: sondaggi metodologicamente corretti, chat adeguatamente gestite, estesi sistemi di "controllo" del rispetto delle forme di correttezza del dibattito online, per citare solo gli strumenti prioritari."

L'impatto delle considerazioni di cui sopra sulla rappresentanza sono riprese nell'omonimo paragrafo del [Cap. 06](#).

CAP. 10 - LA VERIFICA DEL MANDATO PARLAMENTARE

Cornice

In Italia è sempre difficile trovare il responsabile di un problema, la responsabilità è sempre di un altro.

Se consideriamo che non avere un responsabile accertato e non avere la certezza della pena siano le componenti del diffuso senso d'illegalità che caratterizza l'Italia, possiamo dire che la difficoltà a stabilire il responsabile è probabilmente la componente determinante visto che, anche se si avesse una pena certa, non si saprebbe a chi comminarla.

La politica è una delle espressioni più evidenti di questa caratteristica nazionale.

Quando al politico che si occupa di una situazione difficile si chiede conto di quello che sta facendo per risolverla, la prima e troppo spesso l'unica risposta è che la responsabilità di quella situazione non è sua bensì di quello che se ne era occupato prima.

Ed è proprio così e così non va bene.

Libertà di mandato, responsabilità del mandatario e verifica del mandato

Per inquadrare il mandato parlamentare usiamo la promessa del presidente del consiglio Giuseppe Conte con la quale annunciò che intendeva rappresentare i cittadini italiani “sarò l'avvocato degli italiani”.

Ci può capitare la circostanza di avere una disputa che non si possa gestire personalmente e che ci occorra avere un legale. Ne scegliamo uno che conosciamo o uno che ci raccomanda un nostro amico e che ci pare possa andare bene. Gli diamo mandato a difendere le nostre ragioni e a rappresentarci nei luoghi deputati.

Non siamo legali e così non siamo in grado di dare ordini al nostro legale su come deve fare per difendere le nostre ragioni ed egli lo farà liberamente nel rispetto dei codici e delle regole comuni che servono a difendere in ugual maniera le ragioni nostre e quelle degli altri.

Il rapporto è chiaro ed essendo frutto di una scelta è naturalmente sottoposto a verifica durante e alla fine della vicenda. E in genere avviene così. Il mandante insoddisfatto, a torto o a ragione, può togliere il mandato o invece essendo soddisfatto per come il legale lo ha rappresentato è pronto ad affidare a lui un altro incarico o a consigliarlo ad altri che ne abbiano bisogno.

Se non siamo in grado di pagare un legale o incapaci di sceglierlo, allora ci viene assegnato un legale d'ufficio per diritto alla difesa. Rimane che non siamo in grado di ordinargli come difendere le nostre ragioni e non è così immediato che abbiamo diritto a prendercela con lui se non siamo soddisfatti.

Con i suoi limiti l'esempio non è tanto diverso da quello che capita con i nostri rappresentanti in parlamento.

Emerge che in entrambi i casi il legale esercita liberamente il suo mandato per il nostro diritto alla difesa, nei limiti consentiti dalla legge che difende il diritto di tutti.

Siccome non è vero che i legali d'ufficio siano per definizione meno bravi degli altri, entrambi potranno difendere le nostre ragioni dipendentemente da come prendono a cuore le nostre ragioni e s'impegnano nel mandato.

E qui le cose non sono uguali: nel primo caso il legale è più motivato perché la sua carriera dipende da noi, nel secondo meno perché la sua carriera dipende dall'ufficio che ce lo ha assegnato e che, senza tante cerimonie nei suoi riguardi e in quelli nostri, può decidere di sostituirlo senza che noi possiamo fare un granché per impedirlo.

Il nuovo legale non sarà tanto motivato all'esito della disputa condotta fino a quel momento dal collega che ha sostituito, per di più con la prospettiva di essere a sua volta sostituito.

Questo può essere determinante per la qualità del mandato e questo è quello che capita con i nostri rappresentanti.

il problema di chi sia il mandatario nel sistema politico italiano

Perché esista un mandato occorre che ci siano il mandante, il mandatario l'oggetto del mandato e non può mancare la verifica del mandato.

Nel caso del mandato parlamentare dovrebbe risultare che;

- il mandante siano gli elettori del collegio elettorale;
- il mandatario sia il parlamentare ([uno sguardo storico di Galli della Loggia](#));
- l'oggetto del mandato sia la rappresentanza della Nazione;
- la modalità di verifica sia il voto a fine mandato in caso di ricandidatura (*).

(*) raramente esiste il diritto di revoca durante il mandato, che comunque in Italia non è previsto.

Il mandatario, secondo il sistema delle liste bloccate e della pluricandidabilità, è una figura molto simile al "difensore d'ufficio" dove l'ufficio è il partito che lo ha scelto.

Al momento del voto avviene che il mandante non possa valutare chi ha svolto il mandato bensì chi lo ha nominato per svolgerlo.

Questo è uno degli esempi di come in Italia la libertà di mandato sia dissociata dal dovere di risponderne.

indicazioni per un esercizio del voto utile alla rappresentanza

Occorre una regola che onori il principio generale che il mandato, espressione della fiducia dei liberi contraenti, debba avere la possibilità di essere verificato da chi lo ha conferito in relazione a chi lo ha assunto, durante l'esercizio e imprescindibilmente al termine del mandato stesso.

Nello specifico, il momento in cui, e l'atto con cui, agli elettori è concesso il diritto di valutare il mandato è il voto nella fase di ricandidatura, nel caso chi ha svolto il mandato fosse candidato a svolgerne un altro, ed è chiaro che sia il candidato a dover essere valutato per l'eventuale ricandidatura e non il partito che lo presenta nella sua lista.

E' essenziale, nella prospettiva del miglioramento della porzione di rappresentanza riferita alla comunità locale, il fatto che col voto di ricandidatura sia l'intera comunità elettorale, cioè coloro che

hanno eletto il candidato col proprio voto nel turno elettorale precedente, coloro che hanno votato altri candidati e coloro che non hanno votato del tutto, che esprime il giudizio su come quel rappresentante ha svolto il mandato (poco importa al riguardo se il partito/lista che sostiene la sua ricandidatura sia diverso da quello che lo aveva sostenuto nell'elezione precedente).

Occorre motivare i parlamentari a rappresentare in piena libertà di mandato tutta la comunità, con la prospettiva che il bilancio dei voti di ricandidatura tra i voti persi degli elettori delusi, i voti guadagnati grazie al buon esercizio complessivo del mandato, nonché sperabilmente i voti degli elettori che non avevano precedentemente partecipato al voto, assicurino la rielezione.

Occorre infine rendere politicamente sconveniente agli occhi di tutti gli elettori, non solo quelli della comunità rappresentata nel mandato precedente, eludere il giudizio dei rappresentati cambiando collegio elettorale per la ricandidatura.

CAP. 11 - ISPIRAZIONE E CRITERI PER FORMULARE LE “3 REGOLE PER LA RAPPRESENTANZA”

Premessa

A sostegno della proposta delle 3 regole della rappresentanza, ci riferiamo alle riflessioni fatte nei capitoli precedenti nei quali si osservava che:

- le [condizioni di conferimento del mandato Cap.01](#) descritte negli schemi [A\)](#) e [B\)](#) rispondano a situazioni reali e a legittime esigenze e intenzioni dei partiti, candidati ed elettori;
- dette circostanze non siano di per sé stigmatizzabili a meno che una delle due prevalga in maniera generalizzata sull'altra nell'intero quadro politico;
- dette circostanze volgano a derive negative quando siano associate a squilibri sistematici di potere/relazione tra partiti, candidati ed elettori;

e si concludeva che:

- una in una situazione intermedia agli [schemi A\) e B\)](#), quando né il candidato né il partito abbiano una “presa sugli elettori” sufficiente ad assicurare autonomamente a uno dei due l'esito elettorale, la sinergia tra la visione nazionale della politica e l'attenzione alle istanze locali favorisce una sana dinamica di relazione tra partiti e candidati;
- nella situazione descritta, gli elettori premiano l'abbinamento tra il partito e il candidato.

Si tratta di assicurare concretamente che le condizioni di conferimento e di conferma del mandato siano quanto più equidistanti possibile da entrambi gli schemi estremi A) e B).

le conclusioni e la motivazione

Con la formulazione delle regole poi divenute “le 3 regole della rappresentanza” si è inteso tradurre le riflessioni sull'instabilità politica, sul disorientamento complessivo e sulla situazione d'incapacità del paese di trovare una direzione coerente e le relative ipotesi di orientamento normativo fatte nei capitoli precedenti, in una proposta di azione concreta.

Assumiamo che l'instabilità politica, nei suoi diversi aspetti, sia la manifestazione generalizzata e, in alcuni aspetti, genuina della crisi di disaffezione dei parlamentari nei confronti dei partiti di appartenenza, del moto di dissidenza dei partiti nei propri stessi confronti e della sfiducia dei cittadini nella politica e nel futuro.

Abbiamo immaginato che ciò sia dovuto al fatto che nel sistema politico italiano le relazioni tra i tre principali attori della politica, gli elettori, i rappresentanti e i partiti, sia ormai irrimediabilmente disfunzionale e nessuno sappia più quale posto gli competa, quali compiti, quali diritti e quali doveri, potremmo dire persino che si sia perso il senso più sano della convenienza politica.

Come cittadini sentiamo il bisogno e crediamo sia necessario e improrogabile ricostruire un clima di fiducia sufficiente per rivedere l'ordinamento dei ruoli indispensabile alla vita civile e alla politica.

Ci siamo proposti di costituire un sistema di regole della rappresentanza che agiscano sul sistema di relazioni tra gli attori della rappresentanza stessa, basato sulla sana convenienza delle parti e teso alla salute dell'insieme del corpo sociale, avendo a modello il processo di omeostasi che caratterizza un sano organismo vivente.

In termini concreti, abbiamo tentato di ideare un sistema di regole che traduca le scelte libere e individualmente convenienti dei singoli attori della rappresentanza e cioè gli elettori, i candidati e i partiti, in un vantaggio complessivo del sistema. Si potrebbe dire un approccio ecologico alla politica.

In altre parole un sistema adattivo che, visto che si parla di norme, consideri legittimi solo gli interessi delle parti che corrispondono agli interessi comuni.

Ci pare indispensabile che si dia avvio a un movimento collettivo, in modo che nella inevitabile transizione non possa crearsi un differenziale di azione politica che avvantaggi una parte del corpo sociale rispetto ad un'altra.

abbiamo scelto di partire dallo specchio del paese

Con un esercizio di logica simmetrica: se il Parlamento rappresenta il paese e il Parlamento versa in condizioni di discredito tali che se ne possa fare a meno, non ci appare così strano che anche il paese non conti niente agli occhi della comunità internazionale.

Con la stessa logica, se cominciamo col sistemare il Parlamento il paese seguirà, perché la parte di paese che comincerà a sentirsi finalmente rappresentata si muoverà con motivazione e coerenza inaspettate.

escludiamo di partire da una nuova legge elettorale

Ammesso che tutti dichiarino di essere d'accordo a restituire al parlamento la rappresentanza del paese, non sembra il caso di partire da una nuova legge elettorale.

Sarebbe l'ennesima volta e viste le divisioni tra i partiti tra favorevoli al maggioritario o al proporzionale, l'occasione riproporrebbe lo scontro politico e le logiche per cui la legge risulterebbe di nuovo e immancabilmente l'espressione degli accordi di convenienza della sola maggioranza estemporanea che si fosse formata per farla passare. Tutto, come al solito, sarebbe sacrificato alla convenienza di alcuni e di breve momento, in un clima di scontro a tutto campo.

Oltre al fatto che certamente non ci sarebbe alcun clima di concordia, altrettanto certamente sappiamo che la qualità della rappresentanza non dipende dalla generica formula elettorale in sé, che sia maggioritaria, proporzionale o mista, bensì dalle norme che nella specifica legge elettorale riguardano la rappresentanza.

Al riguardo è abbastanza pacifico che una volta assicurata la rappresentanza, la migliore combinazione tra rappresentanza, governabilità e alternanza possa essere assicurata dalla "ricetta" di legge elettorale consona alla costituzione e adatta al paese.

i criteri pratici

I criteri di scelta adottati sono asserviti allo scopo di arrivare a restituire la rappresentanza al parlamento il più rapidamente possibile e cioè con un percorso realizzabile in quanto libero da prerequisiti e ostacoli normativo procedurali.

In questo modo il "sistema delle 3 regole della rappresentanza" può essere oggetto delle sole valutazioni sulla sua efficacia e può confrontarsi esclusivamente con la volontà del Parlamento di discuterne e, se del caso, di trasformarlo in una legge sulla rappresentanza.

Si sottolinea che, riguardo alla rappresentanza, cittadini e parlamentari sono alleati per definizione, e che sta ai parlamentari raccogliere l'iniziativa dei cittadini e realizzarla in Parlamento.

le regole devono rispettare i seguenti criteri:

- siano esclusivamente riferite alla rappresentanza e neutre rispetto al maggioritario e al proporzionale e a qualsivoglia decente legge elettorale;
- funzionino come “sistema di regole” a favore del “sistema di relazioni” tra gli attori della rappresentanza;
- coniughino in modo riconoscibile la relazione tra libertà e responsabilità;
- permettano d'immaginare comportamenti di legittima e “sana convenienza” per ciascuno degli attori;
- siano frutto delle considerazioni contenute nei capitoli precedenti e della condivisione delle conclusioni ivi raggiunte;
- permettano ai partiti la possibilità di attuare concretamente una politica di presenza nazionale e di riavvicinamento alla gente;
- possano essere riconosciute “giuste” dai cittadini in modo che possano dire “finalmente” ha senso tornare a votare;

riguardo agli aspetti di percorso regole che:

- partano dalla situazione reale attuale, non da pensieri su come dovrebbe essere;
- prefigurino il percorso con i minori ostacoli, sia pregiudiziali che ne blocchino la partenza immediata, sia di vero e proprio percorso parlamentare e legislativo in modo che esso non dipenda da percorsi concomitanti e da scelte pendenti.

Cap. 12 - PRIMA LA RAPPRESENTANZA E POI LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

Cambiare la costituzione, storia di tentativi e fallimenti

La Costituzione italiana viene considerata quasi unanimemente “perfetta”, significando questo più o meno esplicitamente, che sia difficile modificarne l’articolazione senza rischiare di snaturarla.

I più ritengono che sia necessario rivederne senza ulteriore indugio la seconda parte per renderla più adatta ai tempi.

Le sommarissime considerazioni qui di seguito sostengono la tesi che **la vera scorciatoia alle riforme costituzionali cominci restituendo al Parlamento la piena rappresentanza dell’intero Paese** perché nella nostra Repubblica parlamentare, solo un Parlamento che rappresenti l’intero paese ha titolo per modificare la Costituzione, nei modi da essa previsti:

È acquisito che, per via del particolare momento storico, dopo gli esiti del potere assoluto realizzatosi nel fascismo, un intento dei costituenti sia stato quello d’impedire che si potesse riproporre una tale concentrazione del potere e che questo intento abbia permeato l’articolazione della costituzione e felicemente protetto le istituzioni e il paese.

Una costituzione dei diritti del cittadino, liberale e che, nello specifico qui analizzato, ha inteso, e comprensibilmente, assicurare prima di tutto la rappresentatività piuttosto che la governabilità e che, per prevenire la concentrazione del potere, ha previsto una certa frammentazione dei poteri e un’architettura bilanciata di pesi e di contrappesi.

È però accaduto che la propensione tutta italiana all’eccesso di normativa sia venuta progressivamente interpretando l’ipotizzata dinamica di controllo reciproco dei poteri in senso procedurale e burocratico.

L’azione di controllo reciproco è così degenerata nell’esercizio del potere d’interdizione reciproca, che ormai purtroppo caratterizza ogni ambito di attività del paese a partire dalla governabilità, via via giù per i rami.

Un paese bloccato incapace di rinnovarsi in ossequio al fatto che è in genere più facile impedire di agire di quanto lo sia agire.

Nella prima repubblica si era tentato di ovviare al “difetto di governabilità”, con l’espedito del reiterato rimpasto di governo in funzione del mutare continuo dei rapporti di forza all’interno e tra i partiti maggiori e in relazione al mutato peso, talvolta sproporzionatamente determinante, dei partiti minori.

Nella seconda repubblica si è sostenuto che la Repubblica parlamentare fosse poco favorevole alla governabilità e che allora si dovesse prioritariamente virare verso una “Repubblica un po’ più presidenziale”, si passi l’approssimazione, che poi avrebbe assicurato la governabilità.

Questo passaggio così importante lo si è tentato con l’espedito delle leggi elettorali, che si sono susseguite a ritmo stretto, violando un aspetto centrale di ogni legge elettorale e cioè che la sua permanenza nel tempo sia un valore in sé come qui scritto altrove ([Cap.05](#)).

Dette leggi, forse perché la priorità della governabilità era subordinata a quella dell’ideale presidenzialista, hanno ribaltato l’iniziale esito del referendum elettorale del 1993, nel quale l’intero

paese aveva consapevolmente risposto all'ingovernabilità della prima repubblica con una soluzione maggioritaria uninominale e aveva dato così l'avvio alla seconda repubblica in modo intenzionalmente orientato alla governabilità.

Da allora quasi ogni maggioranza di governo ha in qualche modo tentato di cambiare la Costituzione nel senso della sua particolare idea di governabilità, eludendo il percorso previsto allo scopo dalla stessa Costituzione e passando ogni volta per una nuova legge elettorale che, come è noto, in Italia ha il rango di legge ordinaria approvabile a maggioranza semplice.

È avvenuto così che il voto sia passato progressivamente “dalla scelta del candidato preferito alla scelta del partito preferito” e che la formula elettorale sia passata da prevalentemente maggioritaria a prevalentemente proporzionale.

Anche qui si può fare una riflessione riguardo a quanto il percorso possa apparire tutto sommato incoerente a un comune cittadino, che desideri darsi una spiegazione riguardo a questo avvicinarsi continuo di leggi elettorali:

considerando, con ampia semplificazione, che il proporzionale sia consono alla Repubblica parlamentare, come è l'Italia, al pari di come il maggioritario sia consono alla Repubblica presidenziale, per esempio la Francia, si può dire che la politica italiana degli ultimi 25 anni si sia mossa per passi e rimbalzi di singolare incoerenza tra formule elettorali effettive e forma di stato immaginate, passando prima dal proporzionale al maggioritario con il richiamato referendum elettorale del 1993, tentando poi di orientare la repubblica da parlamentare a una più governante repubblica semipresidenziale usando però leggi elettorali sempre più proporzionali, cioè almeno in linea di massima meno consone alla repubblica presidenziale di quelle maggioritarie, salvo correggerle con l'escamotage dell'indicazione del premier nelle schede elettorali e con uno spropositato premio di maggioranza.

Recentemente si ventila l'ipotesi di varare una legge elettorale integralmente proporzionale e qui ci sono due incoerenze:

- si parla di “Germanicum” ovvero di proporzionale alla tedesca come se si trattasse di una formula integralmente proporzionale, senza citare che il sistema tedesco prevede una significativa quota maggioritaria e uno strutturale voto disgiunto tra candidato e partito;
- si usa l'argomentazione che la formula proporzionale sia consona con la Repubblica parlamentare senza ricordarsi che la dizione “Repubblica parlamentare” è svuotata di significato in quanto, come si è detto fino alla noia, la rappresentanza è espressa dai partiti e la funzione legislativa del Parlamento è permanentemente in mano a fragili maggioranze di governo.

Raccontata così un po' sommariamente, sembra la storia di una sorta di bradisismo politico a senso alternato, con diverse forze antagoniste in gioco e con l'unica risultante di sprofondare la rappresentanza e con essa il ruolo del parlamento, senza minimamente acquisire un millimetro di governabilità.

Singolare, e tuttavia perfettamente in linea con detta risultante, è che un'ampia e pressoché sconosciuta maggioranza in Parlamento sia stata raggiunta in occasione della legge sulla riduzione dei parlamentari, che riduce il ruolo del Parlamento al suo costo, sul quale fare economie, peraltro del tutto marginali.

Cosicché oggi non c'è né rappresentatività né governabilità bensì solo un'instabilità politica che impedisce a qualsiasi governo di guardare più in là degli inaffidabili sondaggi, e c'è l'esigenza improrogabile di fare qualcosa perché qualcosa cambi e alla svelta.

Nessuna maggioranza estemporanea del momento è titolata a cambiare la Costituzione, e speriamo che non ci riesca: lo può fare soltanto un Parlamento nella piena titolarità della rappresentanza del Paese.

Un parlamento migliore rappresenta un Paese migliore.

RESTITUIAMO RAPPRESENTANZA AL PARLAMENTO!

“LE 3 REGOLE DELLA RAPPRESENTANZA”

- IN EVIDENZA -

La regola 1

“I soggetti aventi titolo a proporre liste elettorali hanno facoltà di candidare ciascun candidato in non più di due collegi elettorali. Le liste elettorali dovranno essere presentate con almeno 120 giorni di anticipo rispetto alla data prevista delle elezioni.”

La regola 1 è relativa alla fase di candidatura e si occupa in particolare della **relazione tra partiti e candidati**. Essa mira a favorire una vicendevole convenienza tra partiti e candidati orientata alla relazione con le comunità locali, rendendo vantaggioso per i partiti superare la tendenza a rimanere confinati nell’ambito poco più che regionale dei “collegi sicuri” e a investire nell’ampliamento della loro presenza di medio periodo sull’intero territorio nazionale, a tutto vantaggio della rappresentanza.

La candidabilità in 2 collegi permette infatti ai partiti di “spendere” un esponente di sicuro valore sia nel collegio da conquistare sia nel collegio nel quale quell’esponente è tradizionalmente forte. Grazie a ciò, l’esponente sarà motivato a farsi carico del progetto di espansione del partito, perché non si espone al rischio di rimanere senza collegio, come potrebbe accadere se potesse essere candidato in un solo collegio e rinunciasse al suo “Collegio sicuro” per scegliere quello da conquistare.

Nel collegio da conquistare i partiti troveranno conveniente scegliere candidati locali che godono di consenso proprio per affiancare l’esponente di valore del partito.

I partiti potranno comunque candidare in loro “collegi sicuri” persone rappresentative provenienti dalla società civile, eventualmente prive di sperimentato consenso elettorale, per promuoverne la carriera politica.

Ciò chiarisce i termini della vicendevole convenienza tra partiti e candidati, la indirizza a una sana dinamica e aiuta a costituire le basi per una solida appartenenza.

La limitazione a due collegi è coerente col fatto che non ci si possa impegnare in autentiche e serie campagne elettorali quando si è candidati in tanti collegi.

Il termine di deposito delle liste elettorali permette ai candidati di avere il tempo di organizzare la propria campagna elettorale e la possibilità concreta di farsi conoscere dagli elettori. Inoltre visto il tempo a disposizione, i candidati hanno maggior probabilità di ricevere il supporto della partecipazione personale dei big del partito alla loro campagna e di poter nell’occasione modulare un messaggio politico adatto a quella comunità, coordinato e coerente con il messaggio politico di respiro nazionale del partito.

Per effetto della convenienza tra partiti e candidati, gli elettori troveranno dunque nelle liste elettorali un numero maggiore di candidati locali o comunque noti e potenzialmente graditi, avendo modo di maturare una effettiva preferenza.

Complessivamente la regola permette alla politica in senso lato di muovere verso un'articolazione nazionale più differenziata superando la tendenza a difendere i territori di presenza acquisita e a superare l'attuale ripartizione Nord, Centro Sud.

In tal senso, la pluricandidabilità limitata a due collegi è preferibile rispetto alla candidabilità in un solo collegio (o persino a un ipotetico vincolo territoriale di candidabilità) perché questo avrebbe l'effetto d'ingessare l'attuale situazione e d'impedire l'iniziativa politica sull'intero territorio nazionale.

L'ottica della regola è cioè quella di dare occasione ai partiti politici per realizzare il loro intento dichiarato di riavvicinare la politica alla gente, non limitandosi a farlo negli ambiti locali di presenza tradizionale, bensì sull'intero territorio nazionale.

La regola 2

“La combinazione tra le liste elettorali di cui alla regola 1 e le corrispondenti schede elettorali deve consentire all’elettore di scegliere un partito/lista e non più di due candidati. È ammesso il voto in forma disgiunta.”

La regola 2 è relativa alla fase del voto e si occupa in particolare della **relazione tra gli elettori e i candidati**. Essa mira a dare all’elettore la più ampia libertà di voto consentendogli di esprimere c.d. [“voto bidirezionale”](#) [Cap.04](#) riguardo:

- i candidati proposti dai partiti nelle liste elettorali
- i partiti che presentano le liste elettorali
- gli abbinamenti tra partiti e candidati

L’elettore potrà scegliere fino a due candidati anche da liste differenti e un partito, ovvero se del caso, una lista comune a più di un partito.

Questo permette all’elettore di scegliere il suo candidato preferito e consente una seconda scelta anche in una lista differente nel caso in cui, come talvolta accade, l’elettore consideri più di un candidato pressoché a pari merito.

L’elettore può con il suo voto esprimere il giudizio sulla “offerta” di candidati che i diversi partiti hanno fatto e, ad esempio, graduare la scelta elettorale scegliendo un partito/lista per il quale ha una preferenza non incondizionata, un candidato tra quelli proposti da quel partito/lista e un altro tra quelli proposti da un altro partito/lista, potendosi immaginare che sia nella stessa “area politica”.

Il voto può esprimere cioè tutta la gamma di valutazioni riguardo all’“offerta politica”: dalla completa adesione ad un partito/lista, con la scelta di due candidati tra quelli proposti da quel partito/lista, al voto totalmente disgiunto di un partito/lista e di due candidati di altre liste, persino di area politica concorrente. Naturalmente un esito limite di questo tipo, denuncerebbe un’offerta politica in cui gli abbinamenti non sono apprezzati dagli elettori.

La limitazione di scelta a non più di due candidati risponde al criterio che, perché si tratti di una ponderata ed effettiva scelta da parte dell’elettore, il numero di indicazioni ammesse sia il minimo possibile in rapporto al massimo di significatività del voto da raccogliere.

Aumentare il numero di candidati che l’elettore può scegliere, esonererebbe l’elettore da una scelta ragionata e significativa dal suo punto di vista e produrrebbe dispersione del voto nonché incertezza nella sua interpretazione.

La seconda scelta permette al candidato che risultasse il “miglior secondo”^(*) di non essere “dimenticato”, di essere tenuto in conto nei criteri di assegnazione di seggi eventualmente riservati a tali esiti e di acquisire titolo nelle sistemazioni interne ai partiti successive al voto.

Per i candidati, la regola offre la prospettiva di raccogliere consensi anche al di fuori del partito che li candida e la motivazione d’impegnarsi personalmente nella campagna elettorale.

La regola tocca di rimando la relazione tra elettori e partiti, visto che sono i partiti a presentare le liste elettorali, e rafforza la loro convenienza a presentare i migliori abbinamenti possibili e cioè scegliere candidati credibili e credibilmente affini alla propria visione politica e agli indirizzi di programma a livello nazionale e anche internazionale.

La regola, raccogliendo un voto assai articolato, permette ai partiti di percepire meglio e per tempo il sentimento degli elettori, di correggere l'azione politica e di non trovarsi senza preavviso a passare dall'acquisizione alla perdita repentina e massiccia di consenso.

(*) *Si preferisce qui la dicitura "miglior secondo" a quella di candidato perdente.*

La regola 3

“I soggetti di cui alla regola 1, in caso di ricandidatura nella successiva tornata elettorale, sono tenuti a ricandidare ciascun parlamentare nello stesso collegio elettorale nel quale era stato in precedenza eletto, fatta salva la facoltà di candidarlo in un secondo collegio.

È ammesso che il soggetto proponente sia diverso da quello della lista nella quale il parlamentare era stato in precedenza eletto.”

La regola 3 è relativa alla fase di ricandidatura, si occupa in particolare della **relazione tra elettori ed eletti**. Essa mira a premiare, tra i vari parlamentari che si ricandidano, quelli che durante il mandato hanno ben rappresentato la comunità che li ha eletti nel precedente turno elettorale.

La regola onora il principio generale che il mandato, espressione della fiducia dei liberi contraenti, debba avere la possibilità di essere giudicato da chi lo ha conferito, durante l'esercizio e imprescindibilmente al termine del mandato stesso.

Nel mandato parlamentare il mandante è l'elettore, il mandatario è il parlamentare, il mandato è la rappresentanza dell'intera Nazione e lo strumento di giudizio previsto dal principio di mandato, è il voto “ex post” e cioè in occasione della ricandidatura.

È in violazione di detto principio che al mandante è impedito di giudicare con il suo voto il mandatario per come ha svolto il mandato e che, invece, gli sia chiesto con quel voto giudicare un altro soggetto, avulso dal quel mandato: il soggetto che non è il mandatario, ma solo quello che glielo ha proposto e che a dire il vero, con l'attuale sistema elettorale, glielo ha assegnato.

La regola sancisce il diritto-dovere dei parlamentari di essere giudicati dalla stessa comunità elettorale che hanno rappresentato durante il mandato appena svolto.

Col voto di ricandidatura, l'intera comunità elettorale, cioè coloro che hanno eletto il candidato col proprio voto nel turno elettorale precedente, coloro che hanno votato altri candidati e coloro che non hanno votato del tutto, è chiamata a esprimere il giudizio prioritariamente su come quel rappresentante ha svolto il mandato, poco importa se il partito/lista che sostiene la sua ricandidatura sia diverso da quello che lo aveva sostenuto nell'elezione precedente.

La regola motiva fortemente i parlamentari a rappresentare in piena libertà di mandato tutta la comunità, con la prospettiva che il bilancio dei voti di ricandidatura tra i voti persi degli elettori delusi, i voti guadagnati grazie al buon esercizio complessivo del mandato, nonché sperabilmente i voti degli elettori che non avevano precedentemente partecipato al voto, gli assicurino la rielezione.

Diminuisce il potere di condizionamento dei partiti durante il mandato, a favore del requisito costituzionale che la rappresentanza sia in capo al parlamentare, che la esercita senza vincolo di mandato.

La regola non impedisce all'eletto che avesse avuto un mandato travagliato, magari all'interno del partito che lo aveva candidato, di poter essere ricandidato nelle fila di un altro partito e casomai altrove, per avere una nuova opportunità.

Rimane comunque il fatto che, per la regola 2, gli elettori si esprimeranno anche sull'abbinamento tra il parlamentare che viene ricandidato e il nuovo partito/lista che lo candida.

Grazie a questa regola, il parlamentare, che si fosse dimostrato negligente verso la comunità che ha rappresentato o comunque non abbia interpretato adeguatamente il compito di rappresentare la

Nazione, troverà sempre più “politicamente costoso” cambiare partito al solo scopo di essere ricandidato in un collegio diverso da quello dove ha svolto il mandato.

Risulterebbe in effetti politicamente significativo il fatto che, all’atto di essere ricandidato, la comunità che ha appena rappresentato non gli rinnovasse il mandato e che invece lo facesse un’altra comunità che non lo ha conosciuto come rappresentante.

[Visita il sito di Viva il Parlamento.](#)